

valora

Delibera del Consiglio di fondazione
del 19 dicembre 2023

**Cassa pensione Valora
VPK**

**Regolamento di previdenza
Piano di base e Piano com-
plementare**

1° gennaio 2024

Quadro sintetico delle prestazioni e del finanziamento

Salario annuo assicurato Art. 7

Salario annuo, al netto dell'importo di coordinamento (cfr. Appendice 5).

Finanziamento Art. 8

Piano di base

Contributo di risparmio in % del salario annuo assicurato (Piano di base):

Piano di risparmio «Light»

Età	Dip.	DL	Totale
25 – 34	5.00	5.25	10.25
35 – 44	7.50	8.25	15.75
45 – 54	8.00	10.75	18.75
55 – 70	8.50	13.25	21.75

Piano di risparmio «Plus»

Età	Dip.	DL	Totale
25 – 34	5.25	5.25	10.50
35 – 44	7.75	8.25	16.00
45 – 54	8.25	10.75	19.00
55 – 70	8.75	13.25	22.00

Piano di risparmio «Max»

Età	Dip.	DL	Totale
25 – 34	5.25	5.25	10.50
35 – 44	8.25	8.25	16.50
45 – 54	10.75	10.75	21.50
55 – 70	11.25	13.25	24.50

Contributo di rischio in % del salario annuo assicurato (Piano di base)

Età	Dip.	DL	Totale
18 – 24	0.00	1.00	1.00
25 – 34	1.00	1.00	2.00
35 – 44	1.00	1.50	2.50
45 – 54	1.50	2.50	4.00
55 – 65	1.50	3.00	4.50
66 – 70	1.00	1.00	2.00

Piano complementare

Contributo di risparmio in % del salario annuo assicurato (Piano complementare):

Età 18-70	Dip.	DL	Totale
«Light»	1.00	3.00	4.00
«Plus»	2.00	3.00	5.00
«Max»	3.00	3.00	6.00

Contributo di rischio in % del salario annuo assicurato (Piano complementare):

Età	Dip.	DL	Totale
18 – 70	0.50	0.50	1.00

Prestazioni di vecchiaia Art. 11 - Art. 14

Pensionamento anticipato possibile a partire dall'età di 58 anni; pensionamento differito possibile fino a 70 anni.

Capitale di vecchiaia o rendita di vecchiaia

La conversione del capitale di vecchiaia in una rendita di vecchiaia viene effettuata in funzione dell'aliquota di conversione valida per l'età corrispondente. (cfr. Appendice 5).

Rendita transitoria AVS pari al massimo alla rendita di vecchiaia massima AVS.

Rendita per figli di pensionati: 20% della rendita di vecchiaia corrente.

Prestazioni in caso di invalidità

Art. 15 - Art. 16

Rendita di invalidità vitalizia: la rendita di vecchiaia calcolata tramite proiezione con un tasso del 2%, con un massimo del 70% del salario assicurato (Piano di base).

Rendita temporanea d'invalidità: 5% del salario assicurato (Piano complementare), con esonero dai contributi.

Complessivamente, al massimo 12 volte la rendita di vecchiaia massima AVS.

Rendita per figli di invalidi: 20% della rendita di invalidità corrente.

Prestazioni di caso di decesso

Art. 17 - Art. 22

Rendita vitalizia per il coniuge / partner: 60% della rendita di invalidità assicurata o della rendita di vecchiaia corrente al momento del decesso.

Rendita per orfani: 20% della rendita di invalidità assicurata o della rendita di vecchiaia corrente.

Rendita monoparentale pari al 10% della rendita d'invalidità assicurata.

Capitale di decesso pari al 100% del capitale di risparmio accumulato, al netto del valore attuale in contanti delle prestazioni per i superstiti.

Prestazioni all'uscita Art. 23 - Art. 26

Capitale di risparmio: in caso di uscita è dovuto il capitale di risparmio ai sensi dell'Art. 8.

Promozione della proprietà d'abitazione

Art. 30

Prelievo anticipato o costituzione in pegno di prestazioni previdenziali per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione di proprietà ad uso proprio.

Indice

A. Disposizioni generali	1
Art. 1 Nome e scopo	1
Art. 2 Persone assicurate, condizioni di affiliazione	2
Art. 3 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute	3
Art. 4 Età, età di pensionamento	4
Art. 5 Inizio e termine dell'assicurazione	4
Art. 6 Prosecuzione volontaria dell'assicurazione in caso di disdetta dopo l'età di 58 anni	5
Art. 7 Salario annuo assicurato	6
B. Finanziamento	8
Art. 8 Contributi	8
Art. 9 Capitale di risparmio e conti separati	9
Art. 10 Prestazione di entrata, riscatto di ulteriori prestazioni	11
C. Prestazioni di vecchiaia	13
Art. 11 Rendita di vecchiaia	13
Art. 12 Capitale di vecchiaia	14
Art. 13 Rendita transitoria AVS	14
Art. 14 Rendita per figli di pensionati	15
D. Prestazioni in caso di invalidità	16
Art. 15 Rendita di invalidità	16
Art. 16 Rendita per figli di invalidi	19
E. Prestazioni in caso di decesso	20
Art. 17 Rendita per il coniuge	20
Art. 18 Rendita per il partner	21
Art. 19 Rendita per il coniuge divorziato	22
Art. 20 Rendita per orfani	22
Art. 21 Rendita monoparentale (rendita per coniuge/orfani)	23
Art. 22 Capitale di decesso	23
F. Prestazioni all'uscita	25
Art. 23 Esigibilità della prestazione di uscita	25
Art. 24 Entità della prestazione di uscita	25
Art. 25 Impiego della prestazione di uscita	26
Art. 26 Esigibilità di pretese dopo l'uscita	26
G. Divorzio	27
Art. 27 Disposizioni generali sulla compensazione della previdenza	27
Art. 28 Divorzio di persone assicurate e invalide	28
Art. 29 Divorzio di pensionati di vecchiaia, rendita divorzile	28

H.	Finanziamento della proprietà d'abitazione	30
Art. 30	Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione	30
Art. 31	Rimborso del prelievo anticipato	31
Art. 32	Limitazioni riguardanti il prelievo anticipato	31
I.	Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni	32
Art. 33	Coordinamento delle prestazioni previdenziali	32
Art. 34	Regresso e subrogazione	33
Art. 35	Obbligo di anticipo, richiesta di restituzione e casi eccezionali	33
Art. 36	Cessione, costituzione in pegno e compensazione	34
Art. 37	Adeguamento delle rendite correnti al rincaro	34
Art. 38	Disposizioni supplementari	34
Art. 39	Lacune nel Regolamento, controversie	35
Art. 40	Limitazione della responsabilità	35
Art. 41	Liquidazione parziale	35
J.	Organizzazione, amministrazione e controllo	36
Art. 42	Consiglio di fondazione	36
Art. 43	Direzione operativa, esercizio	36
Art. 44	Ufficio di revisione, esperto	37
Art. 45	Obbligo di notifica e di informazione	37
Art. 46	Trattamento di dati personali	38
Art. 47	Obbligo di riservatezza	39
Art. 48	Equilibrio finanziario, misure di risanamento	39
K.	Disposizioni transitorie e finali	41
Art. 49	Entrata in vigore, modifiche	41
Art. 50	Disposizioni transitorie	41
Art. 51	Conferimento per le donne a partire dall'età di 51 anni	42
L.	Terminologia e abbreviazioni	43
M.	Appendici al Regolamento di previdenza	46
Appendice 1	Entità dei contributi	
Appendice 2	Riscatto ai fini delle prestazioni massime	
Appendice 3	Riscatto ai fini del pensionamento anticipato	
Appendice 4	Riscatto ai fini delle rendite transitorie AVS	
Appendice 5	Importi limite, aliquote di conversione e tassi di interesse	
Appendice 6	Domanda di capitale di vecchiaia (Piano di base)	
Appendice 7	Dichiarazione sulla suddivisione del capitale in caso di decesso	

A. Disposizioni generali

Art. 1 Nome e scopo

- Scopo ¹ Con il nome di Cassa pensione Valora opera una Fondazione con sede a Muttenz che ha come finalità la tutela dalle conseguenze economiche di età, decesso e invalidità per i dipendenti e le dipendenti delle **Imprese Valora Svizzera** e delle aziende con cui la Fondazione ha sottoscritto un contratto di affiliazione, nonché i loro parenti e superstiti, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento e della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP).
- Fanno parte delle Imprese Valora Svizzera la Valora Holding AG e le sue società affiliate in Svizzera, nella misura in cui queste abbiano sottoscritto un contratto di affiliazione con la Fondazione. Alla Fondazione possono essere altresì affiliate ulteriori aziende che risultano strettamente correlate con il Gruppo Valora Svizzera sotto il profilo economico o finanziario. I contratti di affiliazione stipulati in passato possono essere proseguiti a prescindere da un rapporto di stretta correlazione, nella misura in cui ciò risulti giustificato da interessi comuni.
- Cassa pensione ² La Fondazione gestisce una Cassa pensione con un Piano di base e un Piano complementare. Nel Piano di base sono assicurate le componenti salariali eccedenti la soglia d'ingresso, pari a $\frac{3}{4}$ della rendita di vecchiaia massima AVS. Parallelamente, il Piano complementare offre una copertura previdenziale per le componenti salariali che eccedono di oltre CHF 5'000 il quintuplo della rendita di vecchiaia massima AVS.
- I diritti e i doveri del datore di lavoro e dei beneficiari della Cassa pensione sono disciplinati dal presente Regolamento.
- Struttura ³ La Cassa pensione si compone di un'assicurazione preliminare e di un'assicurazione principale.
- L'assicurazione preliminare è un'assicurazione di puro rischio che copre i rischi di decesso e di invalidità prima del compimento del 25° anno di età.
- L'assicurazione principale decorre dal compimento del 25° anno di età e presenta le seguenti componenti:
- a. un fondo di risparmio gestito dalla Cassa pensione;
 - b. un'assicurazione per i rischi di decesso e invalidità.
- Registrazione ai sensi della LPP ⁴ La Fondazione partecipa all'attuazione della previdenza obbligatoria ed è iscritta nel Registro della previdenza professionale ai sensi dell'art. 48 LPP. Essa eroga come minimo le prestazioni conformi alla LPP. La Cassa pensione è soggetta alla vigilanza della BSABB, BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel.
- Riassicurazione ⁵ La Fondazione può riassicurare integralmente o parzialmente le prestazioni presso una compagnia di assicurazioni sulla vita soggetta alla vigilanza in materia di assicurazioni.
- Parificazione ⁶ Tutte le definizioni personali contenute nel presente Regolamento fanno ugualmente riferimento a donne e a uomini.

Art. 2 Persone assicurate, condizioni di affiliazione

Platea delle persone assicurate (Piano di base)

¹ Sono tenuti ad affiliarsi alla Cassa pensione tutti i dipendenti delle Imprese Valora Svizzera e delle aziende con cui la Cassa pensione ha sottoscritto un contratto di affiliazione, a condizione che abbiano un salario annuo superiore alla soglia d'ingresso, pari a $\frac{3}{4}$ della rendita di vecchiaia AVS (cfr. Appendice 5). Si fa salvo per quanto disposto dal cpv. 3. Per le persone con invalidità parziale, la soglia di ingresso viene ridotta di $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ o $\frac{3}{4}$ analogamente al diritto alla rendita.

I dipendenti delle Imprese Valora Svizzera che sono soggetti al CCNL (Contratto collettivo di lavoro nell'industria alberghiera e della ristorazione), vengono assicurati presso un altro istituto di previdenza che tiene per i propri assicurati un piano di previdenza conforme al CCNL.

Platea delle persone assicurate (Piano complementare)

² Le persone da assicurare nel Piano di base e il cui salario annuo eccede di almeno CHF 5'000 il quintuplo della rendita di vecchiaia AVS massima (soglia d'ingresso per il Piano complementare, cfr. Appendice 5) vengono assicurate in via supplementare nel Piano complementare. Per le persone con invalidità parziale, la soglia di ingresso viene ridotta di $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ o $\frac{3}{4}$ analogamente al diritto alla rendita.

Condizioni di esclusione

³ Non vengono affiliati alla Cassa pensione:

- a. i dipendenti che il 1° gennaio dell'anno civile di riferimento non hanno ancora compiuto il 17° anno di età;
- b. i dipendenti che hanno già raggiunto o superato l'età di pensionamento ordinaria (Art. 4);
- c. i dipendenti che sono titolari di un contratto di lavoro di durata massima di 3 mesi. Qualora il contratto di lavoro venga prolungato per una durata superiore a 3 mesi, i dipendenti sono assicurati a partire dal momento in cui è stata convenuta tale protrazione. Se più impieghi successivi durano in totale più di 3 mesi e nessuna interruzione supera i 3 mesi, i dipendenti sono assicurati dall'inizio del 4° mese totale di lavoro. Se prima del primo inizio del lavoro si pattuisce tuttavia che la durata dell'impiego o dell'impegno lavorativo superi in totale i 3 mesi, l'assicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro;
- d. i dipendenti che svolgono un'attività lavorativa secondaria e sono già soggetti all'assicurazione obbligatoria per un'attività principale o che svolgono un'attività lavorativa indipendente come attività principale;
- e. le persone che ai sensi dell'AI hanno un grado di invalidità minima del 70% nonché le persone che ai sensi dell'Art. 26a LPP continuano ad essere provvisoriamente assicurate presso il loro precedente istituto di previdenza;
- f. i dipendenti che non lavorano in Svizzera o prevedibilmente non vi lavoreranno in modo permanente e dispongono all'estero di una copertura sufficiente, a condizione che presentino un'apposita domanda di esenzione dall'affiliazione alla Cassa pensione. Quest'eccezione non si applica alle persone che sono assoggettate alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale secondo quanto disposto dagli accordi bilaterali e dal diritto europeo al quale essi fanno riferimento.

Discesa sotto la soglia di ingresso ⁴ Se il salario annuo scende sotto l'importo definito come soglia d'ingresso (Appendice 5) e di conseguenza un dipendente non va più assicurato obbligatoriamente in conformità al presente Regolamento, viene a cadere il diritto alle prestazioni regolamentari. La Cassa pensione continua a gestire il capitale di risparmio ed eventuali averi di conti separati e anche gli eventuali capitali di risparmio nel Piano complementare secondo l'Art. 9 al massimo per due anni, senza pagamento dei contributi, eccetto nel caso in cui la persona assicurata esiga un versamento della sua prestazione di uscita secondo l'Art. 24. Se entro quest'arco di tempo si verifica un caso di previdenza, vengono erogati i capitali di risparmio. I diritti maturati seguono per analogia le disposizioni del presente Regolamento.

Assicurazione facoltativa ⁵ La Cassa pensione non tiene alcuna assicurazione facoltativa per i dipendenti a tempo parziale riguardo la parte del salario che costoro percepiscono da altri datori di lavoro.

Assicurazione esterna ⁶ La Cassa pensione non tiene alcuna assicurazione per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato risolto senza che sussista il diritto a una rendita.

Congedo non retribuito ⁷ In caso di congedo non retribuito, la copertura assicurativa resta in vigore in misura invariata qualora vengano versati, senza riduzioni, i contributi di risparmio e i contributi di rischio e a condizione che venga stipulata un'assicurazione dietro accordo. Al fine di mantenere la copertura assicurativa per il caso di invalidità e di decesso, durante il congedo non retribuito sussiste anche la possibilità di versare solo i contributi di rischio.

Il pagamento di questi contributi su base volontaria effettuato durante il congedo non retribuito è limitato a una durata massima di 6 mesi. La persona assicurata stipula una corrispondente regolamentazione con il datore di lavoro. Qualora venga interrotto il pagamento dei contributi, la copertura assicurativa rimane in essere soltanto per il primo mese dopo la cessazione del pagamento di tali contributi. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni del cpv. 3.

Art. 3 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute

Accertamento dello stato di salute ¹ La Direzione operativa chiede una dichiarazione sullo stato di salute (formulario) alle persone in procinto di aderire alla Cassa pensione, le quali percepiscono un salario annuo superiore al quadruplo della rendita di vecchiaia AVS massima. Sulla base delle indicazioni fornite, la Cassa pensione può richiedere che la persona si sottoponga a spese della Cassa stessa a una visita da parte del medico di fiducia della stessa, il cui esito dovrà essere redatto in un certificato medico all'attenzione della Cassa pensione.

Riserva ² Qualora la visita medica evidenzi un grado di rischio più elevato, dietro raccomandazione del medico di fiducia la Cassa pensione può formulare una riserva per motivi di salute relativa alle prestazioni di rischio, la quale tuttavia può avere una durata massima di 5 anni a far data dall'ingresso nella Cassa pensione. Qualora in tale arco di tempo si verifichi un caso di prestazione, la cui causa è riconducibile alla riserva, le prestazioni di rischio a carico della Cassa pensione vengono ridotte vita natural durante alle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP. Verrà versata in via supplementare la parte sovraobbligatoria della prestazione di ingresso conferita, maggiorata degli interessi.

Riserve pregresse	³ Sulle prestazioni previdenziali acquisite con la prestazione di uscita apporata non viene formulata alcuna riserva sullo stato di salute, a meno che una simile riserva non fosse già in essere presso il precedente istituto di previdenza. In tal caso è tuttavia necessario tenere conto del periodo già trascorso per la riserva presso il precedente istituto di previdenza.
Patologie pregresse	⁴ Qualora si verifichi un caso di previdenza prima dell'effettuazione della visita medica, la Cassa pensione ha facoltà di limitare eventuali prestazioni di rischio a quelle obbligatorie ai sensi della LPP, a condizione che tale evento sia riconducibile a malattie o conseguenze di infortuni di cui la persona in questione soffriva già prima dell'inizio del rapporto di lavoro o per le quali è soggetta a ricadute a seguito di pregresse patologie, nonché per malattie e infermità in corso.
Pregressa incapacità al lavoro	⁵ Qualora prima o al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione un dipendente non abbia la piena capacità al lavoro, senza tuttavia risultare invalido ai sensi della LPP a causa di tale incapacità al lavoro, e qualora la causa dell'incapacità al lavoro porti all'invalidità o al decesso entro il termine determinante ai sensi della LPP, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di rischio ai sensi del presente Regolamento. Qualora all'insorgere dell'incapacità al lavoro la persona assicurata risultava coperta presso un altro istituto di previdenza, è quest'ultimo ad essere chiamato a rispondere per l'erogazione delle rispettive prestazioni.

Art. 4 Età, età di pensionamento

Età	¹ L'età di un assicurato è data dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.
Età di pensionamento ordinaria	² L'età di pensionamento ordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 64° per le donne. A partire dall'anno civile 2025, l'età di pensionamento ordinaria per le donne si raggiunge il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età. È possibile un pensionamento anticipato o differito.
Età in caso di pensionamento	³ L'età determinante ai fini della determinazione dell'aliquota di conversione viene definita con precisione in base agli anni e ai mesi. A tale scopo non si considera invece il periodo che intercorre tra il compleanno e il primo giorno del mese successivo.

Art. 5 Inizio e termine dell'assicurazione

Inizio	¹ La copertura assicurativa decorre dal momento di inizio del rapporto di lavoro.
Termine	² L'obbligo assicurativo cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che non sussistano diritti a prestazioni di previdenza. I diritti degli assicurati uscenti sono disciplinati dall'Art. 23 all'Art. 26.
Affiliazione	³ L'affiliazione all'assicurazione preliminare ha luogo il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, quella all'assicurazione principale il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età.

Copertura successiva ⁴ Dopo la risoluzione del rapporto di previdenza, la persona assicurata continua a godere della copertura dei rischi di morte e di invalidità per un periodo di un mese. Qualora la persona stipuli un nuovo rapporto previdenziale prima della decorrenza di tale termine, la competenza passa al nuovo istituto di previdenza.

Art. 6 Prosecuzione volontaria dell'assicurazione in caso di disdetta dopo l'età di 58 anni

Requisiti ¹ Le persone assicurate che dopo avere compiuto il 58° anno di età escono dall'assicurazione obbligatoria in quanto il rapporto di lavoro viene sciolto dal datore di lavoro possono richiedere la prosecuzione dell'intera copertura previdenziale (risparmio di vecchiaia e assicurazione sui rischi), oppure soltanto dell'assicurazione sui rischi. La continuazione dell'assicurazione deve essere richiesta per iscritto presso la direzione operativa al più tardi contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro. La persona assicurata è tenuta a fornire la prova dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.

Salario annuo assicurato (Piano di base) e (Piano complementare) ² Per la prosecuzione dell'assicurazione si fa riferimento ai salari annui assicurati (Piano di base) e (Piano complementare) validi al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. La persona assicurata può, tuttavia, assicurare un salario annuo più basso rispetto al salario annuo precedente, ovvero ritoccare verso il basso, al massimo in due tranches parziali, il salario annuo assicurato (Piano di base) e (Piano complementare) mentre è in corso la prosecuzione dell'assicurazione. Sono possibili le seguenti opzioni:

- a. 100% del salario annuo assicurato precedente (Piano di base) e 100% del salario annuo assicurato precedente (Piano complementare);
- b. 50% del salario annuo assicurato precedente (Piano di base);
- c. salario annuo assicurato minimo, che si ricava in base alla soglia di ingresso (Art. 2 cpv. 1).

Nel caso di persone assicurate con impiego a salario orario, il salario annuo per la determinazione del contributo si orienta all'Art. 14 cpv. 5.

Contributi ³ La persona assicurata è tenuta a pagare tutti i contributi regolamentari dovuti sia dal dipendente che dal datore di lavoro. Fanno eccezione i contributi di risanamento del datore di lavoro in conformità all'Art. 48, cpv. 4 lett. a.

Risparmio di vecchiaia (versamento di contributi di risparmio) ⁴ Al 1° gennaio di ogni anno, la persona assicurata può richiedere di interrompere il risparmio di vecchiaia oppure di riprenderlo. In assenza di una comunicazione scritta di diverso contenuto, indirizzata alla Cassa pensione entro e non oltre il 30 novembre, l'opzione del risparmio di vecchiaia vale anche per l'anno successivo.

Adesione a un nuovo istituto di previdenza ⁵ Nel caso di adesione a un nuovo istituto di previdenza, la prestazione di uscita viene trasferita a tale istituto nella misura in cui possa essere utilizzata per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete. Se rimane almeno un terzo della prestazione di uscita, l'assicurazione prosegue. Il salario annuo assicurato al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro viene ridotto in proporzione alla prestazione di uscita trasferita, altrimenti si applica il cpv. ⁶.

Termine	<p>⁶ La prosecuzione dell'assicurazione termina:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. su richiesta della persona assicurata (a fine mese); b. al subentrare di un caso di previdenza; c. con l'adesione a un nuovo istituto di previdenza, qualora siano necessari più di due terzi della prestazione di uscita per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete; d. in caso di mancato pagamento di una mensilità di contributi, alla fine del mese per cui è stato pagato l'ultimo contributo; tenendo conto in via aggiuntiva del termine di disdetta in conformità all'Art. 47a cpv. 4 LPP; e. al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. <p>Al termine della prosecuzione dell'assicurazione di norma giungono a scadenza le prestazioni di vecchiaia.</p>
Limitazioni	<p>⁷ Se la prosecuzione dell'assicurazione è durata oltre due anni, è necessario percepire le prestazioni previdenziali secondo il presente regolamento in forma di rendita, mentre la prestazione di uscita non può più essere prelevata anticipatamente o costituita in pegno per la proprietà d'abitazione.</p>
Riscatto volontario	<p>⁸ Il riscatto di prestazioni ulteriori secondo l'Art. 10 continua a essere possibile anche se prosegue soltanto l'assicurazione sui rischi.</p>

Art. 7 Salario annuo assicurato

Salario annuo determinante	<p>¹ Il salario annuo determinante ai fini previdenziali si compone dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 13 mensilità, ovvero salario annuo previsto in caso di stipendio a ore per le nuove assunzioni, b. più eventuali supplementi per lavoro contrattualmente concordato nei giorni di sabato, domenica e festivi, c. più eventuali partecipazioni ai risultati (ultimo importo corrisposto, ovvero importo target in base al contratto di lavoro in caso di nuova assunzione). <p>Ai fini della definizione del salario annuo determinante è necessario tenere conto dei seguenti principi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. le componenti salariali di natura non ricorrente come le remunerazioni per le ore di straordinario e i premi per anzianità di servizio non vengono considerati; b. eventuali perdite di salario a seguito di malattia, infortunio o servizio militare non vengono dedotte. <p>In caso di persone assicurate con rapporto di lavoro di stipendio orario, il salario annuo per la definizione dei contributi viene definito ai sensi dell'Art. 8 cpv. 6 (definizione nel certificato delle prestazioni: salario annuo assoggettato al contributo), per le prestazioni assicurate ai sensi dell'Art. 15 cpv. 5 (definizione nel certificato delle prestazioni: salario annuo assicurato) e per il riscatto delle prestazioni massime e/o per il pensionamento anticipato ai sensi dell'Art. 10 cpvv. 2 e/o 3.</p>
Ingresso infrannuale	<p>² In caso di ingresso infrannuale, il salario si calcola su base annua attraverso una proiezione.</p>

Importo di coordinamento (Piano di base)	3	L'importo di coordinamento per il Piano di base è stabilito nell'Appendice 5.
Importo di coordinamento (Piano complementare)	4	L'importo di coordinamento per il Piano complementare è stabilito nell'Appendice 5.
Salario annuo assicurato (Piano di base)	5	Il salario annuo assicurato (Piano di base) è pari alla parte del salario annuo che eccede l'importo di coordinamento (Piano di base).
Salario annuo assicurato (Piano complementare)	6	Il salario annuo assicurato (Piano complementare) è pari alla parte del salario annuo che eccede l'importo di coordinamento (Piano complementare).
Minimo / Massimo (Piano di base)	7	Il salario annuo assicurato (Piano di base) è limitato (cfr. Appendice 5).
Minimo / Massimo (Piano complementare)	8	Il salario annuo assicurato (Piano complementare) è limitato (cfr. Appendice 5).
Adeguamenti salariali	9	<p>Si tiene conto in misura corrente degli adeguamenti salariali. Per le persone completamente inabili al lavoro o completamente invalide non vengono tuttavia attuati adeguamenti. Qualora si verifichi un caso di previdenza, si revocano gli adeguamenti eventualmente non dovuti.</p> <p>In caso di aumenti sostanziali del salario annuo assicurato, può trovare applicazione per analogia l'Art. 3.</p>
Adeguamenti degli importi limite	10	Per le persone parzialmente invalide, l'importo di coordinamento, la soglia di ingresso e il salario massimo vengono ridotti rispettivamente nella misura del diritto alla rendita secondo l'Art. 15 cpv. 3.
Diritti acquisiti dopo il 58° anno di età	11	<p>Le persone assicurate, il cui salario annuo si riduce al massimo della metà dopo il compimento del 58° anno di età, possono richiedere, presentando un'apposita domanda scritta, la prosecuzione della copertura sul precedente salario annuo assicurato (Piano di base e Piano complementare) fino al raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'Art. 4 cpv. 2, a condizione che i rispettivi contributi continuino ad essere versati.</p> <p>Nel contesto di questi diritti acquisiti di rendita, non si può proseguire la copertura di componenti salariali, il cui venire meno ha comportato o comporterà il percepimento di una prestazione di vecchiaia di corrispondente entità.</p>
Adeguamento salariale in caso di invalidità	12	Se una persona assicurata viene dichiarata invalida, la previdenza viene ripartita, secondo la graduazione della rendita secondo l'Art. 15, in una parte passiva corrispondente all'invalidità, per cui non vengono effettuati adeguamenti salariali, e in una parte attiva, per cui vengono effettuati adeguamenti salariali secondo le disposizioni di questo articolo. Riguardo la parte attiva, il beneficiario di una rendita di invalidità è equiparato a una persona assicurata.

B. Finanziamento

Art. 8 Contributi

Inizio dell'obbligo di contribuzione ¹ L'obbligo di versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata decorre dal giorno dell'affiliazione alla Cassa pensione.

Fine dell'obbligo di contribuzione ² L'obbligo di versamento dei contributi termina:

- a. con l'uscita dalla Cassa pensione o in caso di discesa al di sotto della soglia d'ingresso,
- b. con la maturazione della totalità delle prestazioni di vecchiaia;
- c. alla fine del mese in cui si è verificato il decesso;
- d. con la conclusione della protrazione del pagamento del salario o con l'esaurimento dell'indennità giornaliera;

tuttavia al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento. Si fa riserva per l'Art. 11 cpv. 7.

Contributi complessivi ³ I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti due componenti:

- a. contributi di risparmio e contributi di rischio e altri contributi, di seguito indicati congiuntamente come contributo di rischio.

Contributi di risparmio ⁴ I contributi di risparmio vengono accumulati al fine di costituire il capitale di risparmio.

Contributi di rischio ⁵ I contributi di rischio contribuiscono al finanziamento

- a. della copertura del rischio di decesso e invalidità
- b. dei costi di finanziamento,
- c. dei contributi al Fondo di garanzia;
- d. delle spese amministrative.

I contributi di rischio non fanno parte delle prestazioni di uscita ai sensi dell'Art. 24.

Entità dei contributi ⁶ L'importo dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata è definito nell'Appendice 1. La persona assicurata può scegliere ogni anno, al 1° gennaio, tra i contributi di risparmio dei piani di risparmio «Light», «Plus» oppure «Max». Deve darne comunicazione alla Cassa pensione al più tardi entro il precedente 30 novembre. In mancanza della scelta del piano di risparmio, si applica come standard nel Piano di base il piano di risparmio «Plus» e nel Piano complementare il piano di risparmio «Light».

Per le persone assicurate assunte con stipendio orario, i contributi vengono versati sulla base del salario effettivamente corrisposto in ogni singolo mese. I parametri per la determinazione del salario annuo assicurato (deduzione di coordinamento, importo minimo/massimo) vengono di conseguenza calcolati mediante la proiezione sull'arco di un anno.

Riduzione salariale dopo il 58° anno di età ⁷ In caso di protrazione della copertura sul precedente salario annuo assicurato (Piano di base e Piano complementare) dopo una riduzione salariale avvenuta successivamente al 58° anno di età (cfr. Art. 7 cpv. 11), i contributi di risparmio e i contributi di rischio supplementari nonché eventuali contributi di risanamento secondo l'Art. 488 cpv. 4 lett. a sono a carico della persona assicurata.

Detrazioni salariali	⁸ Il datore di lavoro è tenuto a versare alla Cassa pensione l'importo complessivo dei contributi, Egli detrae dal salario della persona assicurata la parte di competenza di quest'ultima. I contributi vanno pagati a cadenza mensile. In caso di ritardo nei pagamenti da parte del datore di lavoro, la Cassa pensione applica un adeguato interesse di mora.
Contributo ai costi amministrativi	⁹ Il datore di lavoro paga alla Cassa pensione Valora un contributo ai costi amministrativi di CHF 2.60 per assicurato/mese (Indice 2010). Tale importo può essere adeguato in qualsiasi momento da parte del Consiglio di fondazione.
Esonero dal pagamento dei contributi	¹⁰ Se una persona assicurata diviene incapace al lavoro, sia il datore di lavoro che la persona assicurata sono esonerati dal pagamento dei contributi una volta terminata la prosecuzione del pagamento del salario rispettivamente delle indennità giornaliere di malattia, nei limiti posti dall'incapacità al lavoro. Dopo che è maturato il diritto a una rendita di invalidità, il datore di lavoro e la persona assicurata sono esonerati dal pagamento dei contributi in base alla graduazione della rendita secondo l'Art. 15 cpv. 3. I contributi di risparmio ai fini dell'esonero dal pagamento dei contributi si commisurano nel Piano di base al piano di risparmio «Plus» e nel Piano complementare al piano di risparmio «Light».

Art. 9 Capitale di risparmio e conti separati

Conto di risparmio	¹ Viene gestito un conto di risparmio per ogni persona assicurata.
Costituzione del capitale di risparmio	² Al conto di risparmio vengono accreditati: <ul style="list-style-type: none"> a. le prestazioni d'ingresso, b. i contributi di risparmio, c. i rimborsi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione; d. i trasferimenti a seguito di divorzio; e. eventuali importi di riscatto, oltre che f. gli interessi. <p>Al conto di risparmio vengono addebitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione; b. gli indennizzi di compensazione in seguito di divorzio. <p>La somma di questi fattori dà il capitale di risparmio.</p>
Importo dei contributi di risparmio	³ L'entità dei contributi di risparmio è stabilita nell'Appendice 1.
Conto separato «Riscatto ai fini del pensionamento anticipato»	⁴ Gli importi per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato vengono accreditati su un conto separato denominato «Riscatto ai fini del pensionamento anticipato». Per tale conto trova applicazione per analogia il cpv. 2. Il capitale di risparmio su questo conto non viene tenuto in considerazione per la determinazione della rendita d'invalidità.
Conto separato «Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS»	⁵ Gli importi per il riscatto ai fini del finanziamento di una rendita transitoria AVS vengono accreditate su un conto separato denominato «Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS». Per tale conto trova applicazione per analogia il cpv. 2. Il capitale di risparmio su questo conto non viene tenuto in considerazione per la determinazione della rendita d'invalidità.

Capitale di risparmio nel Piano complementare

- ⁶ Per gli assicurati nel Piano complementare viene inoltre tenuto ancora un conto di risparmio (Piano complementare). Su tale conto vengono accreditati:
- a. i versamenti ai sensi delle disposizioni transitorie (Art. 5050);
 - b. i contributi di risparmio;
 - c. i rimborsi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione;
 - d. i trasferimenti a seguito di divorzio;
 - e. eventuali importi di riscatto, oltre che
 - f. gli interessi.

Al conto di risparmio (Piano complementare) vengono addebitati:

- a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione;
- b. gli indennizzi di compensazione in seguito di divorzio.

La somma di questi parametri dà il capitale di risparmio (Piano complementare).

Tasso di interesse

- ⁷ I tassi di interesse per la remunerazione dei singoli conti per l'esercizio concluso vengono stabiliti annualmente dal Consiglio di fondazione tenendo in considerazione la situazione finanziaria contingente.

Il tasso di interesse per le mutazioni viene stabilito anticipatamente e vale per le uscite e i casi di previdenza infrannuali.

Il tasso di interesse per l'esercizio concluso si applica ai conti delle persone assicurate che entro la fine dell'anno non hanno abbandonato la Cassa pensione.

Remunerazione

- ⁸ L'interesse viene calcolato in base al livello dei conti rilevato alla fine dell'anno precedente ed è accreditato alla fine dell'anno civile.

Remunerazione pro rata

- ⁹ Qualora venga apportata una prestazione di uscita o effettuato un riscatto, si verifichi un caso di previdenza, vengano erogate prestazioni di capitale per il finanziamento della proprietà d'abitazione o a seguito di divorzio, ovvero qualora la persona assicurata esca dalla Cassa pensione nel corso dell'anno, gli interessi maturati nell'anno in corso vengono calcolati pro rata temporis.

Contributi in caso di invalidità (Piano complementare)

- ¹⁰ In caso di invalidità totale, i contributi di risparmio (Piano complementare) continuano a essere accreditati sul capitale di risparmio fino all'età di pensionamento ordinaria, in base all'ultimo salario annuo assicurato. In caso di invalidità parziale, il capitale di risparmio (Piano complementare) viene ripartito in una parte di invalidità (passiva) e in una parte di validità (attiva), in funzione della graduazione della rendita di cui all'Art. 15. La parte passiva viene gestita in modo analogo al caso di una persona totalmente invalida, mentre la parte attiva viene gestita come per una persona assicurata.

Art. 10 Prestazione di entrata, riscatto di ulteriori prestazioni

Prestazione di entrata

¹ Tutte le prestazioni di uscita rivenienti da precedenti rapporti e istituti di previdenza, inclusi gli averi di conti e/o depositi di libero passaggio o le polizze di libero passaggio, devono essere apportate alla Cassa pensione (Piano di base) come prestazione di entrata. L'intero importo viene accreditato sul conto di risparmio con valuta nella data di trasferimento. La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata una conferma relativa al trasferimento completo di tutte le prestazioni di uscita.

Se per una persona assicurata, che aderisce anche al Piano complementare, la prestazione di entrata è maggiore del capitale di risparmio massimo secondo l'Appendice 2, l'importo eccedente va impiegato secondo l'Art. 25 cpv. 2.

Riscatto ai fini delle prestazioni massime

² Una persona assicurata, che ha capacità al lavoro completa e che non raggiunge le prestazioni massime, può riscattare prestazioni previdenziali supplementari in qualsiasi momento prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, nel rispetto dei cpvv. 7 e 8 e tenendo in considerazione un eventuale conteggio degli averi rivenienti da precedenti rapporti di previdenza e presenti nel pilastro 3a ai sensi dell'Art. 60a OPP 2. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto dall'Appendice 2.

Ai fini della determinazione della somma di riscatto massima possibile devono essere sommati il Piano di base e l'eventuale Piano complementare.

Ai fini della determinazione della possibile somma di riscatto, per le persone assicurate assunte con stipendio orario viene presa in considerazione la media dei salari assicurati nell'arco degli ultimi 12 mesi. Se la persona assicurata è stata affiliata alla Cassa pensione per meno di 12 mesi, il salario annuo assicurato viene definito mediante una proiezione degli stipendi percepiti fino a tale momento.

Riscatto ai fini del pensionamento anticipato

² Dopo che una persona assicurata, che ha capacità al lavoro, ha riscattato integralmente le prestazioni previdenziali mancanti ai sensi del cpv. 2, può inoltre riscattare la riduzione della rendita in seguito al pensionamento anticipato. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto dall'Appendice 3. L'importo eccedente la somma massima possibile del conto di risparmio ai sensi del cpv. 2 deve fare cumulo su un possibile riscatto.

Ai fini della determinazione del riscatto massimo possibile devono essere sommati il Piano di base e l'eventuale Piano complementare.

Per quanto riguarda le persone assicurate con rapporto di lavoro di stipendio orario, ai fini della determinazione della possibile somma di riscatto trova applicazione per analogia il cpv. 2.

Prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il riscatto ai fini del pensionamento anticipato

³ Qualora la rendita di vecchiaia che risulta tenendo in considerazione il conto di risparmio «Riscatto ai fini del pensionamento anticipato» superi di oltre il 5% la rendita di vecchiaia assicurata all'età di pensionamento ordinaria, derivante dal conto di risparmio, entrano in vigore i seguenti provvedimenti:

- a. la persona assicurata e il datore di lavoro non versano più contributi, ad eccezione dei contributi di risanamento secondo l'Art. 488 cpv. 4 lett. a;
- b. l'aliquota di conversione valida in tale momento viene congelata, eccetto che si verifichi una riduzione generale delle aliquote di conversione. In caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, si determina la rendita di vecchiaia dovuta applicando quest'aliquota di conversione congelata;
- c. tutti i conti non vengono più remunerati;

Non si tiene conto dei superamenti del target di prestazione a seguito di modifiche del grado di occupazione o di conferimenti a seguito di divorzio. La rendita di vecchiaia assicurata all'età di pensionamento ordinaria viene determinata sulla base del salario annuo assicurato massimo degli ultimi cinque anni.

Riscatto in caso di percepimento di prestazioni di vecchiaia ⁴ Nel caso di persone assicurate che percepiscono o hanno percepito già una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza o di libero passaggio, il possibile riscatto si riduce nella misura dei capitali di risparmio già trasformati in rendita o percepiti in occasione del pensionamento inclusi gli interessi (applicazione del tasso di interesse LPP).

Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS ⁵ La persona assicurata ha la possibilità di finanziare anticipatamente una rendita transitoria AVS o parti di essa, conformemente alla Tabella riportata nell'Appendice 4. L'importo eccedente la somma massima possibile del Conto di risparmio ai sensi del cpvv. 2 e 3 deve essere computato a un possibile riscatto.

Trasferimento dal conto di risparmio supplementare ⁶ Se per una persona assicurata viene tenuto un conto di risparmio supplementare «Riscatto ai fini del pensionamento anticipato» e se, a seguito del mutare delle condizioni generali, esiste nuovamente la possibilità di effettuare conferimenti ai fini delle prestazioni massime secondo il cpv. 2, è possibile effettuare un trasferimento dal conto di risparmio supplementare al capitale di risparmio. L'età di pensionamento anticipata viene adeguata di conseguenza (cpv. 4).

Deducibilità fiscale ⁸ La deducibilità fiscale di un riscatto deve essere accertata autonomamente dalla persona assicurata presso le autorità competenti.

Limitazioni ⁹ Qualora vengano effettuati acquisti su base volontaria, le prestazioni risultanti non potranno essere nuovamente prelevate dalla previdenza sotto forma di capitale entro i 3 anni successivi. Tale limitazione non trova applicazione in caso di riacquisto a seguito di divorzio (cfr. Art. 27).

Qualora siano stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione, sarà possibile effettuare riscatti volontari soltanto dopo avere rimborsato gli importi prelevati anticipatamente. Le persone assicurate che hanno effettuato un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione possono, dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, effettuare riscatti volontari a condizione che il riscatto unitamente ai prelievi anticipati non superi le prestazioni previdenziali massime consentite.

Persone provenienti dall'estero ¹⁰ Per le persone provenienti dall'estero che in precedenza non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi 5 anni successivi all'ingresso la somma annuale di riscatto non può superare il 20% del salario assicurato. Questo limite riguardante il riscatto non vale qualora venga effettuato un trasferimento diretto dall'avere previdenziale presso un istituto di previdenza estero alla nostra Cassa pensione. Per tale trasferimento non è inoltre possibile rivendicare alcuna detrazione in sede di imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Partecipazione del datore di lavoro ¹¹ Il datore di lavoro ha la facoltà di partecipare a un'operazione di riscatto.

C. Prestazioni di vecchiaia

Art. 11 Rendita di vecchiaia

Diritto	¹ Al raggiungimento dell'età di pensionamento e allo scioglimento del rapporto di lavoro, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia.
Rendita di vecchiaia o capitale di vecchiaia	² Nel Piano di base è prevista l'erogazione di una rendita di vecchiaia fino a concorrenza di un importo pari al quadruplo della rendita di vecchiaia AVS massima; per il capitale di risparmio eccedente tale somma è invece previsto il percepimento sotto forma di capitale (definizione nel certificato delle prestazioni: capitale di risparmio eccedente dal Piano di base). Nel Piano complementare viene corrisposto un capitale di vecchiaia.
Importo della rendita di vecchiaia	³ L'importo della rendita di vecchiaia annua è dato dal capitale di risparmio disponibile, tenuto conto di un eventuale capitale di risparmio per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato, convertito in rendita tramite applicazione dell'apposita aliquota di conversione (cfr. Appendice 5).
Pensionamento anticipato	⁴ Il pensionamento anticipato è possibile allo scioglimento del rapporto di lavoro e all'abbandono dell'attività lucrativa, a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno di età. La rendita di vecchiaia diviene esigibile nel momento dello scioglimento del rapporto di lavoro.
Riduzione della rendita di vecchiaia	⁵ L'importo della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato è dato dal capitale di risparmio disponibile al momento del pensionamento anticipato, tenuto conto di un eventuale capitale di risparmio per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato, moltiplicato per l'aliquota di conversione riportata nell'Appendice 5.
Pensionamento parziale	⁶ Il pensionamento può avvenire in forma parziale qualora il primo percepimento parziale ammonti almeno al 10% della prestazione di vecchiaia. Ogni ulteriore tappa di pensionamento deve corrispondere ad almeno il 10% del grado di occupazione totale. La quota della prestazione di vecchiaia percepita prima dell'età di pensionamento ordinaria non deve superare la quota della riduzione salariale al momento del pensionamento anticipato. Se il salario annuo scende, presumibilmente in modo duraturo, sotto la soglia di ingresso (Appendice 5) diviene esigibile l'intera rendita di vecchiaia. In caso di pensionamento parziale, anticipato o differito, la persona assicurata ha la responsabilità di chiarire la modalità di tassazione delle prestazioni di vecchiaia.
Pensionamento differito	⁷ Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga protratto oltre l'età di pensionamento ordinaria, è possibile differire la rendita di vecchiaia al più tardi fino al compimento del 70° anno di età. La rendita di vecchiaia diviene esigibile nel momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. Per il percepimento di rendite di vecchiaia parziali si applicano le disposizioni del cpv. 6. Su richiesta della persona assicurata, in caso di pensionamento differito non si corrispondono più i contributi di risparmio (dipendente e datore di lavoro). Nel caso in cui venga differita la rendita di vecchiaia, il salario annuo deve ammontare ad almeno il 25% del grado di occupazione totale.

Invalidità e pensionamento	⁸ Qualora una persona assicurata divenga invalida dopo il pensionamento anticipato o parziale, rispettivamente durante il periodo di differimento, non vi è alcun diritto alle prestazioni di invalidità, bensì sono erogate prestazioni di vecchiaia.
Decesso nel corso del differimento	⁹ Se una persona assicurata decede nel corso del differimento della propria rendita di vecchiaia oltre l'età di pensionamento ordinaria, le prestazioni per i superstiti sono determinate sulla base della rendita di vecchiaia che sarebbe stata esigibile al momento del decesso.

Art. 12 Capitale di vecchiaia

Prelievo del capitale di risparmio	¹ In luogo della rendita di vecchiaia, la persona assicurata può percepire il capitale di risparmio (maggiorato di un eventuale conto di risparmio supplementare «Riscatto ai fini del pensionamento anticipato» e «Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS»), oppure parti di esso, sotto forma di capitale di vecchiaia. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'Art. 11. Un prelievo in capitale comporta una corrispondente riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. Il prelievo del capitale di risparmio comporta l'estinzione di tutti i relativi diritti regolamentari vantati nei confronti della Cassa pensione. Il percepimento della prestazione di vecchiaia in forma di capitale è ammesso al massimo in tre tappe.
Dichiarazione scritta	² Un'apposita richiesta scritta in tal senso (cfr. Appendice 6) va presentata al più tardi 6 mesi prima del compimento dell'età di pensionamento ordinaria, ovvero al più tardi 6 mesi prima di un eventuale pensionamento anticipato. Una volta scaduto il termine di iscrizione, tale domanda ha carattere irrevocabile. Per il capitale di vecchiaia comunque previsto ai sensi dell'Art. 11 cpv. 2, tale domanda risulta ridondante.
Consenso del coniuge	³ Qualora la persona assicurata sia coniugata, la domanda è valida soltanto se il coniuge ha dato il proprio assenso scritto. La Cassa pensione può richiedere l'autentica notarile o un controllo di altra natura della firma apposta.
Restrizioni in caso di rendita di invalidità corrente	⁴ Nel contesto del Piano di base, i beneficiari di una rendita di invalidità non possono chiedere il prelievo in capitale. Questo principio trova applicazione per l'intero capitale di vecchiaia, ed è valido anche nel caso in cui la persona assicurata abbia presentato richiesta scritta per il percepimento del capitale prima che si verificasse l'incapacità al guadagno. Per contro, nel Piano complementare il capitale di vecchiaia viene corrisposto una volta decorsa la rendita temporanea di invalidità.

Art. 13 Rendita transitoria AVS

Possibilità di percepimento	¹ Le persone assicurate che optano per il pensionamento anticipato hanno la possibilità di percepire una rendita transitoria AVS al fine di compensare la prestazione di vecchiaia AVS mancante. In caso di percepimento effettivo, le prestazioni di vecchiaia della Cassa pensione vengono ridotte.
-----------------------------	--

Inizio / Fine	<p>² La corresponsione della rendita transitoria AVS ha inizio a partire dallo stesso momento del versamento della rendita di vecchiaia anticipata da parte della Cassa pensione. Essa si estingue con il raggiungimento dell'età di riferimento AVS, con l'inizio del pagamento di una rendita da parte dell'AI, ovvero con il decesso della persona assicurata.</p> <p>L'età di riferimento AVS ammonta per gli uomini a 65 anni, per le donne a 64 anni (anno di nascita 1960), a 64 anni e 3 mesi (anno di nascita 1961), a 64 anni e 6 mesi (anno di nascita 1962), a 64 anni e 9 mesi (anno di nascita 1963) rispettivamente a 65 anni (a partire dall'anno di nascita 1964).</p>
Entità	<p>³ La persona assicurata può stabilire individualmente l'importo della rendita transitoria AVS. In particolare, l'importo di questa rendita non può superare la rendita di vecchiaia massima AVS e viene definito fin dall'inizio per l'intera durata del percepimento.</p> <p>In caso di pensionamento parziale secondo l'Art. 11 cpv. 6 si riduce il contributo massimo della rendita transitoria AVS in corrispondenza alla prestazione di vecchiaia parziale percepita.</p>
Finanziamento	<p>⁴ Qualora la persona assicurata non abbia prefinanziato la rendita transitoria AVS in conformità con l'Appendice 4, in caso di percepimento di una rendita transitoria AVS l'avere di vecchiaia viene ridotto a partire dal momento del pensionamento anticipato in misura pari al 95% della rendita transitoria AVS corrisposta. Le prestazioni coassicurate in corso e oggetto di aspettativa si commisurano alla rendita di vecchiaia ridotta.</p>
Decesso durante il percepimento	<p>⁵ In caso di decesso mentre è in corso il percepimento di una rendita transitoria AVS, le mensilità di rendita transitoria AVS non ancora percepite vengono corrisposte come fossero un capitale supplementare in caso di decesso secondo l'Art. 22.</p>

Art. 14 Rendita per figli di pensionati

Diritto	<p>¹ Hanno diritto a una rendita per figli di pensionati i beneficiari di una rendita di vecchiaia per ogni figlio che in caso di loro decesso percepirebbe una rendita per orfani secondo l'Art. 20.</p>
Inizio / Fine	<p>² La rendita per figli di pensionati viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di vecchiaia e si estingue con il venir meno della rendita di vecchiaia su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1.</p>
Entità	<p>³ La rendita per figli di pensionati è pari, per ogni figlio avente diritto, al 20% della rendita di vecchiaia in corso di erogazione.</p>
Restrizioni	<p>⁴ Le rendite per figli di pensionati vengono ridotte nella misura in cui, unitamente alle rendite di vecchiaia ugualmente dovute e alla rendita AVS, eccedano il 90% dell'ultimo salario annuo percepito, rispettivamente nel caso dei pensionati parziali il 90% del salario annuo massimo negli ultimi cinque anni. Trovano applicazione mutatis mutandis le disposizioni per il coordinamento delle prestazioni di previdenza (cfr. Art. 33). La rendita per figli di pensionati non può superare per ciascun figlio l'80% della rendita di vecchiaia AVS massima.</p>

D. Prestazioni in caso di invalidità

Art. 15 Rendita di invalidità

Diritto

¹ Hanno diritto alla rendita di invalidità le persone assicurate che ai sensi dell'AI sono invalide per almeno il 40%, a condizione che al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità esse fossero assicurate nella Cassa pensione.

Grado di invalidità

² Il grado di invalidità corrisponde a quello definito dall'AI. In caso di soggetti che svolgono un'attività lavorativa parziale è la Cassa pensione stessa a rilevare il grado di invalidità sulla base degli accertamenti dell'AI.

Graduazione della rendita

⁹ L'entità del diritto a una rendita di invalidità è stabilita in quota percentuale rispetto a una rendita di invalidità intera.

- a. In caso di un grado di invalidità a partire dal 70%, sussiste il diritto a una rendita di invalidità intera;
- b. in caso di un grado di invalidità dal 50% al 69%, la quota percentuale corrisponde al grado di invalidità;
- c. Grado di invalidità Quota percentuale

40%	25.0%
41%	27.5%
42%	30.0%
43%	32.5%
44%	35.0%
45%	37.5%
46%	40.0%
47%	42.5%
48%	45.0%
49%	47.5%

Un grado di invalidità inferiore al 40% non dà diritto alla rendita di invalidità.

Si fa riserva per l'Art. 50 cpv. 6.

Inizio	<p>⁴ Il diritto alle prestazioni di invalidità matura al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro oppure della riduzione del salario, non prima tuttavia della cessazione della protrazione del pagamento del salario.</p> <p>Fino all'esaurimento del diritto alle indennità giornaliere di malattia o di infortunio non vi è alcun diritto a percepire prestazioni di invalidità qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la persona assicurata riceva, al posto del salario pieno, indennità giornaliera dell'assicurazione malattia oppure dell'assicurazione contro gli infortuni, che ammontino ad almeno l'80% del mancato salario e b. in caso di diritto all'indennità giornaliera di malattia, l'assicurazione per le indennità giornaliere di malattia sia cofinanziata almeno per metà dal datore di lavoro. <p>Il diritto alla rendita di invalidità matura a partire dall'inizio di erogazione della rendita AI, tuttavia non prima della conclusione della protrazione del pagamento del salario o dell'esaurimento di eventuali indennità giornaliere dell'assicurazione per la perdita di salario.</p>
Importo (Piano di base)	<p>⁵ La rendita di invalidità totale annua corrisponde alla rendita di vecchiaia calcolata tramite proiezione, sulla base del capitale di risparmio secondo l'Art. 9 cpv. 2, applicando il tasso di interesse proiettato del 2%. Quest'ultima si calcola con l'aliquota di conversione valida al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, secondo le modalità indicate nell'Appendice 5 e in base al piano di risparmio «Plus». Qualora la rendita di invalidità ecceda il quadruplo della rendita di vecchiaia AVS massima, per la parte eccedente si applica l'aliquota di conversione del 4.3%. La rendita di invalidità è pari al massimo al 70% del salario annuo assicurato.</p> <p>La base per il calcolo delle prestazioni è costituita dal salario annuo assicurato (Piano di base) ai sensi dell'Art. 7 cpv. 5. Per le persone assicurate assunte con stipendio orario, le prestazioni previdenziali vengono calcolate sulla media del salario assicurato nel corso degli ultimi 12 mesi. Se la persona assicurata è stata affiliata alla Cassa pensione per meno di 12 mesi, il salario annuo assicurato viene definito mediante una proiezione degli stipendi percepiti fino a tale momento. In caso di mancato raggiungimento della soglia di ingresso (salario annuo medio per le persone a salario orario) si applica l'Art. 2 cpv. 4.</p> <p>Inoltre, eventuali averi presenti sui conti «Riscatto ai fini del pensionamento anticipato» e «Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS» vengono corrisposti separatamente. In caso di invalidità parziale, viene riconosciuto un avere di importo pari al rapporto tra la rendita di invalidità corrisposta dalla Cassa pensione e la rendita di invalidità intera.</p>
Termine (Piano di base)	<p>⁶ Il diritto a una rendita di invalidità si estingue con la cessazione dello stato di invalidità o con il decesso della persona assicurata.</p>
Importo (Piano complementare)	<p>⁷ In caso di invalidità, le persone assicurate nel Piano complementare hanno inoltre diritto a una rendita temporanea di invalidità pari al 5% del salario assicurato nel Piano complementare. Sussiste altresì un diritto all'esonero dal pagamento dei contributi secondo il piano di risparmio «Light».</p>
Termine (Piano complementare)	<p>⁸ Il diritto a una rendita di invalidità si estingue con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, con la cessazione dello stato di invalidità o con il decesso della persona assicurata.</p>

Prestazioni collegate	<p>⁹ Le prestazioni collegate all'importo della rendita di invalidità (come la rendita per il coniuge e le rendite per i figli) sono stabilite sulla base della rendita di invalidità derivante dal Piano di base, senza tenere conto della rendita del Piano complementare.</p>
Limitazione complessiva	<p>¹⁰ Le rendite di invalidità derivanti dal Piano di base e dal Piano complementare sono limitate complessivamente verso l'alto a 12 volte la rendita di vecchiaia AVS massima (cfr. Appendice 5). In tale ambito, viene prima ridotta la rendita dal Piano complementare.</p>
Adeguamento della rendita	<p>¹¹ La rendita di invalidità stabilita in precedenza viene aumentata, diminuita o soppressa qualora, in conseguenza di una revisione AI, il grado di invalidità nella previdenza professionale varia di almeno 5 punti percentuali. Inoltre, la Cassa pensione può rideterminare in qualsiasi momento la rendita di invalidità senza essere vincolata a una decisione AI, qualora la precedente decisione si riveli a posteriori errata.</p>
Infermità congenita	<p>¹² Qualora al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione una persona sia incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% a seguito di infermità congenita o di invalidità subentrata durante la minore età, sussiste un diritto a prestazioni di invalidità derivante da tali cause di incapacità al lavoro soltanto se l'incapacità al lavoro è aumentata ad oltre il 40% durante il periodo di assicurazione.</p>
Invalidità parziale	<p>¹³ In caso di aumento del grado di invalidità di una persona parzialmente invalida, la cui precedente invalidità parziale non era assicurata presso la Cassa pensione, valgono i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. se l'aumento è riconducibile alla stessa causa della precedente invalidità parziale, non sussiste alcun diritto a una prestazione corrispondente; b. se l'aumento è dovuto a un'altra causa, sussiste il diritto a nuove prestazioni in misura pari all'aumento stesso. A tale riguardo, sono determinanti le prestazioni assicurate al momento dell'aumento del grado di invalidità. <p>In caso di aumento del grado di invalidità di una persona parzialmente invalida, la cui precedente invalidità parziale è assicurata presso la Cassa pensione, si applicano i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. se l'aumento è riconducibile alla stessa causa della precedente invalidità parziale, le prestazioni di invalidità già in corso di erogazione vengono adeguate al nuovo grado di invalidità; b. se l'aumento è dovuto a una causa diversa, le prestazioni già in corso di erogazione continuano ad essere concesse senza alcuna variazione. Sussiste un diritto al percepimento delle nuove prestazioni in misura pari all'aumento di grado riconosciuto. A tale riguardo, sono determinanti le prestazioni assicurate al momento dell'aumento del grado d'invalidità.
Mancanza del decreto dell'AI	<p>¹⁴ Se l'AI non constata alcun grado di invalidità in quanto la persona assicurata non è contemporaneamente coperta ai fini AI, oppure perché il periodo contributivo è insufficiente ai fini dell'erogazione di prestazioni, la Cassa pensione riconosce l'invalidità in base al grado di invalidità stabilito o attestato dal proprio medico di fiducia o dal medico di fiducia del riassicuratore.</p>

Art. 16 Rendita per figli di invalidi

Diritto	¹ Hanno diritto a una rendita per figli di invalidi i beneficiari di una rendita d'invalidità per ogni figlio che nel caso di loro decesso percepirebbe una rendita per orfani ai sensi dell'Art. 20.
Inizio / Termine	² La rendita per figli di invalidi viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di invalidità e si estingue con il venir meno della rendita d'invalidità su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1.
Entità	³ La rendita annua intera per figli di invalidi ammonta per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita d'invalidità assicurata. In caso di invalidità parziale, l'entità della rendita per figli di invalidi è determinata dall'Art. 15 cpv. 3.
Restrizioni	⁴ Le rendite per figli di invalidi vengono decurtate nella misura in cui, unitamente alle altre rendite dovute dalla Cassa pensione nonché alla rendita AVS/AI, eccedano il 90% dell'ultimo salario annuo percepito. Trovano applicazione mutatis mutandis le disposizioni per il coordinamento delle prestazioni di previdenza (cfr. Art. 33). La rendita per figli di invalidi non può superare per ciascun figlio la rendita di vecchiaia AVS massima.

E. Prestazioni in caso di decesso

Art. 17 Rendita per il coniuge

Diritto	<p>¹ Il coniuge di una persona assicurata deceduta o di un beneficiario di rendita deceduto ha diritto a una rendita per il coniuge a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. debba provvedere al sostentamento di uno o più figli o b. aveva compiuto i 45 anni e il matrimonio era durato almeno 5 anni. Alla durata del matrimonio viene sommato anche il periodo della convivenza antecedente le nozze ai sensi dell'Art. 18, nella misura in cui tale convivenza fosse stata regolarmente notificata alla direzione operativa della Cassa pensione.
Liquidazione unica	<p>² Qualora il coniuge non soddisfi nessuno di questi requisiti, ha diritto a una liquidazione unica pari a 3 annualità della rendita per il coniuge.</p>
Inizio / Termine	<p>³ Il diritto alla rendita per il coniuge decorre dal mese in cui il salario ovvero la rendita della persona assicurata deceduta non vengono più corrisposte per la prima volta e Tale diritto si estingue con la morte del coniuge superstite.</p> <p>Ugualmente la rendita per il coniuge termina in caso di nuovo matrimonio o di costituzione di un'unione domestica registrata, laddove è riconosciuto il diritto a una liquidazione unica per il coniuge pari a 3 annualità di rendita.</p>
Entità	<p>⁴ In caso di decesso di una persona assicurata, la rendita annua per il coniuge è pari al 60% della rendita di invalidità assicurata. In caso di decesso del beneficiario di una rendita, la rendita annua per il coniuge è pari al 60% della rendita di vecchiaia o di invalidità in corso.</p>
Rendita per il coniuge in caso di prelievo in capitale della rendita di vecchiaia	<p>⁵ Qualora una parte della rendita di vecchiaia sia stata percepita sotto forma di capitale, la rendita per il coniuge viene corrisposta soltanto per la parte di rendita restante.</p>
Riduzioni della rendita	<p>⁶ Qualora il matrimonio venga contratto dopo il 65° anno di età compiuto, si riduce la rendita per il coniuge secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. matrimonio durante il 66° anno di età: 20% b. matrimonio durante il 67° anno di età: 40% c. matrimonio durante il 68° anno di età: 60% d. matrimonio durante il 69° anno di età: 80% <p>Qualora il matrimonio venga contratto dopo il compimento del 69° anno di età, non sussiste alcun diritto a una rendita per il coniuge.</p>
Prestazioni minime	<p>⁷ L'importo della rendita per il coniuge ammonta, in ogni caso, almeno alle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP.</p>
Infermità congenita	<p>⁸ Qualora al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione una persona sia incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% a seguito di infermità congenita o di invalidità subentrata durante la minore età, sussiste un diritto a prestazioni di invalidità derivante da tali cause per l'incapacità al lavoro soltanto se l'incapacità al lavoro è aumentata ad oltre il 40% durante il periodo di assicurazione. In tale caso le prestazioni della Cassa pensione sono limitate alle prestazioni obbligatorie stabilite dalla LPP.</p>

Unione domestica registrata

⁹ L'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparata al matrimonio. Di conseguenza, le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono ai coniugi trovano applicazione per analogia anche alle persone assicurate che vivono in un'unione domestica registrata.

Art. 18 Rendita per il partner

Diritto

¹ In base agli stessi requisiti e alle disposizioni in materia di riduzione applicati alla rendita per il coniuge, il partner indicato come tale dalla persona assicurata (etero- od omosessuale) ha diritto per analogia a una rendita per superstiti corrispondente alla rendita per il coniuge e/o a una liquidazione unica, a condizione che:

- a. la persona assicurata e quella beneficiaria non siano sposati e non sussistano motivi giuridici (Artt. 94 segg. CC) che avrebbero potuto deporre a sfavore di un matrimonio fra i due partner,
- b. al momento del decesso, il partner abbia dimostrabilmente convissuto con la persona assicurata deceduta per almeno 5 anni presso il domicilio comune, intrattenendo un rapporto fisso ed esclusivo caratterizzato da un'economia domestica comune,
- c. il partner sia stato sostenuto in misura determinante dalla persona assicurata almeno negli ultimi 24 mesi fino al decesso di quest'ultima e
- d. prima del proprio pensionamento e mentre si trovava ancora in vita, la persona assicurata abbia provveduto a comunicare per iscritto alla direzione operativa della Cassa pensione il nominativo del partner avente diritto.

Requisiti

² La persona assicurata e/o quella beneficiaria sono tenute a presentare la documentazione necessaria a chiarire la situazione. In caso di prestazione, la direzione operativa provvede a verificare e valutare il caso, decidendo se risultano effettivamente adempiute le condizioni per una rendita per il partner.

Decesso della persona beneficiaria di rendita

³ In caso di decesso del beneficiario di una rendita vi è diritto a una rendita per il partner soltanto se tale diritto risultava già in essere durante il periodo di vita professionale attiva della persona assicurata deceduta.

Termine

⁴ La rendita per il partner cessa con il matrimonio, l'avvio di un'unione domestica registrata, l'avvio di un rapporto con un nuovo partner o il decesso del beneficiario della rendita.

Entità

⁵ La rendita annua per il partner corrisponde a quella per il coniuge.

Cumulo delle prestazioni previdenziali

⁶ La rendita per il partner viene ridotta dell'importo corrispondente a eventuali prestazioni per superstiti corrisposte da un altro istituto di previdenza.

Art. 19 Rendita per il coniuge divorziato

Diritto	<p>¹ Il coniuge divorziato, fatte salve le disposizioni di cui al cpv. 2, ha diritto a una rendita per il coniuge di importo pari alle prestazioni obbligatorie LPP, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">a. il matrimonio sia durato almeno 10 anni, eb. al momento del divorzio gli sia stata riconosciuta una rendita in conformità all'Art. 124e cpv. 1 oppure all'Art. 126 cpv. 1 CC.
Durata	<p>² Il diritto a prestazioni per superstiti sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita in conformità al cpv. 1 punto b.</p>
Riduzione	<p>³ Le prestazioni vengono ridotte dell'importo che, unitamente alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, eccede l'ammontare della prestazione spettante in forza della sentenza di divorzio. In tale contesto, le prestazioni per i superstiti dell'AVS rientrano nel conteggio soltanto nella misura in cui siano superiori all'importo di una rendita di invalidità dell'AI o di una rendita di vecchiaia dell'AVS a cui si ha diritto personalmente.</p>

Art. 20 Rendita per orfani

Diritto	<p>¹ I figli di una persona assicurata deceduta o del beneficiario di una rendita deceduto hanno diritto a una rendita per orfani; gli affiliati hanno diritto a una rendita soltanto se la persona assicurata deceduta ha provveduto in modo dimostrabile al loro sostentamento.</p> <p>Il matrimonio o l'avvio di un'unione domestica registrata da parte del superstite non tange i diritti degli orfani che hanno diritto a percepire la rendita.</p>
Inizio / Fine	<p>² Il diritto matura al decesso della persona assicurata, tuttavia non prima della cessazione della protrazione del pagamento del salario o qualora non venga più erogata un'eventuale rendita di vecchiaia o una rendita di invalidità corrente. Esso si estingue con il decesso o il compimento del 18° anno di età degli orfani.</p>
Casi speciali	<p>³ Le rendite per orfani vengono corrisposte anche dopo il compimento del 18° anno di età, tuttavia non oltre il compimento dei 25 anni:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ai figli che sono in formazione e non esercitano alcuna attività lavorativa principale;b. ai figli che al compimento del 18° anno di età sono invalidi, fino al conseguimento della capacità al guadagno. La rendita a cui hanno diritto i figli invalidi viene determinata in base al rispettivo grado di invalidità (analogamente alla classificazione di cui all'Art. 15 cpv. 3). Qualora il figlio sia permanentemente incapace al lavoro, il Consiglio di fondazione delibera riguardo la concessione di un'eventuale protrazione del pagamento della rendita.
Entità	<p>⁴ La rendita annua per orfani è pari, per ogni figlio avente diritto, al 20% della rendita di invalidità assicurata o corrente e rispettivamente al 20% della rendita di vecchiaia corrente. Per gli orfani di padre e di madre, la rendita si raddoppia.</p>
Restrizioni	<p>⁵ Le rendite per orfani vengono ridotte nella misura in cui, unitamente alle altre rendite corrisposte dalla Cassa pensione nonché alla rendita AVS, eccedano il 90% dell'ultimo salario annuo percepito. Trovano applicazione mutatis mutandis le disposizioni per il coordinamento delle prestazioni di previdenza (cfr. Art. 33). La rendita per orfani non può superare per ogni figlio la rendita di vecchiaia massima AVS.</p>

Art. 21 Rendita monoparentale (rendita per coniuge/orfani)

Diritto	¹ In caso di morte del coniuge o del partner (secondo l'Art. 18) di una persona assicurata, questa ha diritto a una rendita monoparentale a condizione che l'eventualità del decesso della stessa comporti la maturazione di un diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'Art. 20.
Inizio / Fine	² Il diritto matura il primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge o del partner della persona assicurata e si estingue con la cessazione del diritto a una rendita per orfani. Tale diritto si estingue altresì nell'eventualità in cui la persona assicurata contragga un nuovo matrimonio oppure avvii una nuova relazione di convivenza.
Entità	³ La rendita monoparentale annua ammonta, per ogni figlio avente diritto, al 10% della rendita di invalidità assicurata.
Limitazioni	⁴ Tale diritto viene ridotto nella misura di un'eventuale rendita per orfani corrisposta dall'istituto di previdenza professionale del coniuge. In caso di diritto a una rendita per orfani di entrambi i genitori, il diritto alla rendita monoparentale si estingue.

Art. 22 Capitale di decesso

Diritto	¹ Qualora una persona assicurata deceda prima del percepimento delle prestazioni di vecchiaia, vi è diritto a percepire un capitale in caso di decesso. In caso di persone parzialmente invalide o parzialmente pensionate, tale diritto si limita alla parte attiva della previdenza.
Gruppi di beneficiari	² Hanno diritto al percepimento, indipendentemente dal diritto di successione, i superstiti secondo il seguente ordine: <ol style="list-style-type: none"> il coniuge e il partner in un'unione domestica registrata e i figli della persona assicurata deceduta per i quali sussiste il diritto a una rendita per orfani secondo l'Art. 20; in loro assenza le persone fisiche sostenute in misura determinante dalla persona assicurata da almeno 24 mesi al momento del decesso di quest'ultima ovvero la persona che nei 5 anni antecedenti al decesso ha condotto un rapporto ininterrotto di convivenza con l'assicurato o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in loro assenza i figli, nella misura in cui non rientrano già nel gruppo di persone a), nonché i genitori e i fratelli/sorelle.
Unificazione dei gruppi di beneficiari	³ La persona assicurata può modificare in qualsiasi momento i gruppi di beneficiari indicati nel cpv. 2 inviando una comunicazione scritta alla Direzione operativa della Cassa pensione, nel modo seguente: <ol style="list-style-type: none"> se esistono persone secondo il cpv. 2 lett. b, la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi cpv. 2 lett. a e b; se non esistono persone secondo il cpv. 2 lett. b, la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi cpv. 2 lett. a e c; se non esistono persone secondo il cpv. 2 lett. a, la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi cpv. 2 lett. b e c.

La comunicazione deve essere effettuata alla Direzione operativa mentre la persona assicurata è in vita (cfr. Appendice 7).

Dichiarazione	<p>⁴ La persona assicurata ha la facoltà di rilasciare una dichiarazione scritta alla Direzione operativa (cfr. Appendice 7) in cui sono designati i beneficiari all'interno di una cerchia di aventi diritto e sono stabiliti gli importi parziali loro spettanti del capitale in caso di decesso.</p>
Mancata dichiarazione	<p>⁵ In assenza di una dichiarazione scritta da parte della persona assicurata riguardante la ripartizione del capitale in caso di decesso, tale importo viene suddiviso in parti uguali all'interno della cerchia di aventi diritto definita in base alla graduatoria di cui al cpv. 2. In mancanza di una dichiarazione, con riguardo alle persone del gruppo indicato al cpv. 2 lett. c il diritto sussiste secondo l'ordine stabilito, ovvero come primi hanno diritto a percepire il capitale di decesso totale gli altri figli; in caso di loro mancanza il diritto passa ai genitori e in mancanza di questi ai fratelli/sorelle.</p>
Importo (Piano di base)	<p>⁶ Il capitale in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio disponibile nel Piano di base secondo l'Art. 9 cpv. 2 al momento del decesso della persona assicurata, senza tenere conto di eventuali conti separati.</p> <p>Il capitale in caso di decesso viene ridotto del valore attuale in contanti di tutte le rendite e le liquidazioni erogate a seguito del decesso, nonché di tutti i pagamenti già effettuati.</p> <p>Le prestazioni in caso di decesso che divengono esigibili in conformità al presente Regolamento non possono essere percepite in forma di capitale.</p> <p>Vengono inoltre corrisposti eventuali averi presenti sui conti separati ai sensi dell'Art. 9 cpvv. 4 e 5.</p>
Importo (Piano complementare)	<p>⁷ Alla morte della persona assicurata, il capitale di decesso corrisponde al capitale di risparmio disponibile nel Piano complementare.</p>

F. Prestazioni all'uscita

Art. 23 Esigibilità della prestazione di uscita

- Esigibilità** ¹ Qualora il rapporto previdenziale venga risolto prima dell'insorgenza di un caso di previdenza senza che siano maturate prestazioni ai sensi del presente Regolamento, la persona assicurata esce dalla Cassa pensione alla fine dell'ultimo giorno per il quale sussiste un obbligo di pagamento del salario e la prestazione di uscita diviene esigibile.
- Interessi di mora** ² A partire dal primo giorno successivo all'uscita dalla Cassa pensione, la prestazione di uscita viene remunerata con il tasso di interesse LPP. Qualora la Cassa pensione non provveda a versare la prestazione di uscita maturata entro 30 giorni dal ricevimento delle necessarie istruzioni in merito, a partire da tale termine verrà applicato un adeguato interesse di mora (cfr. Appendice 5).
- Preminenza delle prestazioni di vecchiaia** ³ Qualora la persona assicurata abbandoni la Cassa pensione a partire dal 58° anno di età, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di uscita, bensì viene effettuato un pensionamento anticipato ai sensi dell'Art. 11, salvo che la persona assicurata prosegua la propria attività lucrativa oppure sia dimostrabilmente registrata come disoccupata.

Art. 24 Entità della prestazione di uscita

- Metodi di calcolo** ¹ La prestazione di uscita si calcola conformemente alle disposizioni degli artt. 15, 17 e 18 LFLP Essa corrisponde all'importo maggiore risultante dal raffronto dei metodi di calcolo di seguito riportati.
- Capitale di risparmio** ² Capitale di risparmio ai sensi dell'Art. 15 LFLP:
La prestazione di uscita è pari al capitale di risparmio disponibile alla data di uscita, comprensivo degli eventuali averi relativi ai conti separati.
- Importo minimo** ³ Importo minimo ai sensi dell'Art. 17 LFLP:
fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 48 cpv. 5, la prestazione di uscita corrisponde alla somma tra:
- a. le prestazioni d'ingresso apportate e le somme di riscatto comprensive degli interessi. Il tasso d'interesse corrisponde a quello LPP;
 - b. i contributi di risparmio versati dalla persona assicurata comprensivi degli interessi, maggiorati di un supplemento del 4% per ogni anno di età a partire dai 20 anni, tuttavia fino a concorrenza del 100%. Fanno eccezione eventuali contributi di risparmio supplementari secondo l'Art. 8 cpv. 7.
- Il tasso d'interesse corrisponde a quello LPP (cfr. Appendice 5).
- Avere di vecchiaia LPP** ⁴ Avere di vecchiaia LPP ai sensi dell'Art. 18 LFLP:
la prestazione di uscita corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito alla data di uscita ai sensi della LPP.
- Riscatti del datore di lavoro** ⁵ In caso di uscita, una parte di eventuali somme di riscatto versate dal datore di lavoro viene dedotta dalla prestazione di uscita. La detrazione si riduce di un decimo dell'importo di cui si è fatto carico il datore di lavoro per ogni anno di contribuzione. L'importo non consumato viene destinato alla riserva di contribuzione del datore di lavoro.

Art. 25 Impiego della prestazione di uscita

- Nuovo istituto di previdenza ¹ La prestazione di uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.
- Conto / polizza di libero passaggio ² La persona uscente che non viene affiliata a un nuovo istituto di previdenza deve notificare alla Cassa pensione sotto quale forma intende mantenere la copertura previdenziale:
a. apertura di un conto di libero passaggio;
b. costituzione di una polizza di libero passaggio.
- Mancanza della comunicazione ³ In mancanza di una comunicazione della persona assicurata riguardo l'impiego della propria prestazione di uscita, essa viene trasferita unitamente agli interessi all'istituto collettore non prima di 6 mesi e non oltre il termine massimo di 2 anni, calcolati a partire dal caso di libero passaggio.
Tale principio vale per analogia anche riguardo un importo da corrispondere in seguito a compensazione della previdenza a seguito di divorzio, qualora alla Cassa pensione non venga comunicato l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore.
- Pagamento in contanti ⁴ Dietro richiesta della persona uscente, la prestazione di uscita viene erogata in contanti, a condizione che:
a. la persona lasci definitivamente la Svizzera;
b. la persona inizi un'attività lucrativa indipendente e non sia più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
c. la prestazione di uscita risulti inferiore al contributo annuo della persona assicurata.
Il pagamento in contanti non è consentito qualora una persona assicurata lasci definitivamente la Svizzera eleggendo il Liechtenstein a suo nuovo domicilio.
Gli assicurati non possono richiedere il pagamento in contanti in misura pari all'aver di vecchiaia LPP disponibile qualora restino obbligatoriamente assicurati contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea oppure di Islanda o Norvegia.
- Firma del coniuge ⁵ Qualora la persona assicurata uscente sia coniugata, il pagamento in contanti è consentito soltanto se il coniuge ha dato il proprio assenso scritto in tal senso. La Cassa pensione può richiedere l'autentica notarile o un controllo di altra natura della firma apposta.

Art. 26 Esigibilità di pretese dopo l'uscita

- Responsabilità successiva ¹ Qualora la Cassa pensione sia chiamata a erogare prestazioni per i superstiti o prestazioni di invalidità dopo aver trasferito la prestazione di uscita, quest'ultima dovrà essere rimborsata. In caso di invalidità parziale, il rimborso va effettuato in misura proporzionale.
- Riduzione ² Se non viene effettuato il rimborso, si riducono le prestazioni in misura corrispondente.

G. Divorzio

Art. 27 Disposizioni generali sulla compensazione della previdenza

- Compensazione della previdenza, principio
- 1 In caso di divorzio, i diritti maturati attraverso la previdenza professionale nel corso del matrimonio e fino all'avvio del procedimento di divorzio vengono compensati in virtù di una sentenza di divorzio svizzera.
- Ottenimento di averi da compensazione della previdenza
- 2 Gli importi di previdenza assegnati a un coniuge creditore a seguito di divorzio vengono trattati al pari di una prestazione di uscita conferita. La quota LPP viene accreditata all'avere di vecchiaia LPP in conformità alle indicazioni dell'istituto di previdenza trasferente.
- Accredito dei fondi in sede di compensazione della previdenza
- 3 I pagamenti di rendita o di capitale scaturiti dalla compensazione della previdenza devono essere accreditati all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore qualora questi non abbia ancora raggiunto l'età di pensionamento minima fissata per legge per la previdenza professionale ed anche non abbia diritto a una rendita intera dell'AI. Diversamente, il coniuge creditore può esigere l'accredito della rendita divorzile secondo l'Art. 29 (non però della liquidazione unica in capitale) direttamente a proprio favore.
- Compensazione
- 4 Un conguaglio tra prestazioni di uscita assegnate e quote di rendita assegnate presuppone il consenso della Cassa pensione e della persona assicurata. Il conguaglio non deve comportare perdite o al massimo perdite non sostanziali per la Cassa pensione.
- Se vi è una contrapposizione tra pretese di rendita, esse vengono conguagliate prima di effettuare la conversione. L'importo della differenza, che è stato assegnato, viene convertito successivamente in una rendita divorzile vitalizia.
- Riscatto, avere di vecchiaia LPP
- 5 Il coniuge debitore ha la facoltà di effettuare conferimenti volontari entro i limiti della prestazione di uscita trasferita. Se il trasferimento è stato effettuato attingendo all'avere di un beneficiario di una rendita di invalidità, non è possibile un riscatto.
- In tale contesto viene accreditata sull'avere di vecchiaia LPP la stessa quota che era stata trasferita in sede di compensazione della previdenza.
- Diritto riguardante le rendite per figli
- 6 La compensazione della previdenza non tange i diritti riguardanti una rendita per i figli che è in corso al momento in cui viene avviato il procedimento di divorzio.
- Pensionamento differito
- 7 Se nel momento dell'avvio del procedimento di divorzio la persona assicurata aveva differito il pensionamento secondo l'Art. 11 cpv. 7, il capitale di risparmio disponibile in quel momento è determinante per il calcolo della prestazione di uscita da ripartire.
- Pensionamento durante il procedimento di divorzio
- 8 Se durante il procedimento di divorzio la persona assicurata viene pensionata, inizialmente si calcola e corrisponde la rendita di vecchiaia senza tenere conto del procedimento di divorzio in corso. Al termine del procedimento di divorzio la rendita di vecchiaia verrà ridotta al massimo in conformità all'Art. 19g cpvv. 1 e 2 OLP. La Cassa pensione può tuttavia rinunciare a una riduzione se non la reputa essenziale.

Art. 28 Divorzio di persone assicurate e invalide

Riduzione del capitale di risparmio e dell' avere di vecchiaia LPP

¹ Se deve essere trasferita all'istituto di previdenza del coniuge creditore una parte della prestazione di vecchiaia di una persona assicurata o una parte del capitale di risparmio (parte attiva e passiva) del beneficiario di una rendita di invalidità, si riducono dapprima i conti separati secondo l'Art. 9 cpvv. 4 e 5 nonché il capitale di risparmio del Piano complementare secondo l'Art. 9 cpv. 6 e successivamente il capitale di risparmio. Nel caso del beneficiario di una rendita di invalidità, la prestazione di uscita (ipotetica) viene calcolata come se si trattasse di una prestazione in caso di riattivazione.

L' avere di vecchiaia LPP viene ridotto in proporzione al rapporto tra la prestazione di vecchiaia trasferita e il capitale di risparmio complessivo, incluso il capitale di risparmio del Piano complementare e i conti separati secondo l'Art. 9 cpvv. 4 e 5.

Riduzione del capitale di risparmio in caso di invalidità parziale

² In caso di una persona parzialmente invalida si attinge dapprima al capitale di risparmio detenuto per la parte attiva. Se esso non è sufficiente, per l'importo residuo si riduce la prestazione di uscita (ipotetica) detenuta per la parte passiva.

Nuovo calcolo della rendita di invalidità vitalizia

³ Dopo una compensazione della previdenza, la Cassa pensione effettua per il beneficiario di una rendita di invalidità vitalizia un nuovo calcolo della rendita di invalidità, tenendo conto della prestazione di uscita (ipotetica) ridotta a seguito della compensazione della previdenza. Il nuovo calcolo si effettua in base alle disposizioni regolamentari poste a fondamento del calcolo della rendita di invalidità, nonché tenendo conto delle limitazioni del diritto federale sancite dall'Art. 19 cpv. 2 OPP2.

Un nuovo calcolo della rendita di invalidità si effettua soltanto nel caso in cui, al momento dell'avvio del procedimento di divorzio, il beneficiario non abbia ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria (a quell'epoca). Diversamente si applica l'Art. 29.

Nuovo calcolo della rendita di invalidità obbligatoria secondo la LPP

⁴ Nel caso del beneficiario di una rendita di invalidità, viene ricalcolata la rendita di invalidità obbligatoria secondo la LPP, tenendo conto dell' avere di vecchiaia LPP trasferito, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento in cui matura il diritto alla rendita.

Rendita di invalidità coordinata

⁵ La prestazione di uscita (ipotetica) del beneficiario di una rendita di invalidità, la cui rendita è stata ridotta in seguito alla concorrenza con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare (Art. 33), può essere impiegata per la compensazione della previdenza soltanto se ciò non comportasse la riduzione della rendita di invalidità che non dà diritto a una rendita per figli di invalidi.

Art. 29 Divorzio di pensionati di vecchiaia, rendita divorzile

Riduzione della rendita di vecchiaia o di invalidità del coniuge debitore

¹ Se il coniuge debitore percepisce una rendita di vecchiaia o una rendita di invalidità vitalizia dopo l'età di pensionamento ordinaria, la rendita di vecchiaia in corso di erogazione viene ridotta nella misura della quota di rendita assegnata al coniuge creditore secondo quanto deciso dal giudice.

Eventuali rendite per i figli di pensionati vengono corrisposte in misura invariata.

Entità della rendita divorzile assegnata al coniuge creditore	² La quota di rendita assegnata al coniuge creditore viene convertita in una rendita divorzile vitalizia in conformità all'Art. 19h OLP nel momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato.
Accredito della rendita divorzile	³ L'accredito della rendita divorzile all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore viene effettuato a cadenza annuale, di norma in dicembre, al più tardi entro il 15 dicembre, con aggiunta degli interessi (metà del tasso di interesse per le uscite e i casi di previdenza infrannuali). I pagamenti diretti al coniuge creditore vengono effettuati di norma a cadenza mensile, senza aggiunta di interessi.
Inizio e termine della rendita divorzile	⁴ Il diritto del coniuge creditore alla rendita divorzile sorge immediatamente dal momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato. Esso decade al decesso del coniuge creditore senza dare diritto a ulteriori prestazioni.
Liquidazione in capitale della rendita divorzile	⁵ La rendita divorzile viene versata al coniuge creditore in forma di rendita. Se è possibile un accredito a un istituto di previdenza o di libero passaggio e la Cassa pensione è d'accordo, il coniuge creditore ha anche la possibilità di chiedere l'accredito in forma di capitale (capitalizzazione della rendita divorzile). La capitalizzazione della rendita divorzile viene effettuata in conformità alle basi attuariali della Cassa pensione dal momento in cui passa in giudicato la sentenza di divorzio. Eventuali mensilità di rendita già versate vengono dedotte dalla liquidazione in capitale. Con la liquidazione in capitale decadono tutte le pretese del coniuge creditore verso la Cassa pensione.

H. Finanziamento della proprietà d'abitazione

Art. 30 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione

Prelievo anticipato o costituzione in pegno	<p>¹ Ogni 5 anni una persona assicurata può richiedere un importo (min. CHF 20'000) per la proprietà di abitazione ad uso proprio (acquisto o costruzione di un'abitazione di proprietà, partecipazioni a proprietà di abitazioni o rimborso di un prestito ipotecario). È considerato uso proprio l'impiego da parte della persona assicurata nel proprio luogo di domicilio o di dimora abituale. Allo stesso scopo, la persona assicurata può anche tuttavia costituire in pegno tale importo o il proprio diritto alla prestazione di previdenza.</p> <p>Un prelievo anticipato o una costituzione in pegno è possibile fino al 62° anno di età per gli uomini e fino al 61° per le donne.</p>
Entità	<p>² Fino al compimento del 50° anno di età, la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno un importo fino a concorrenza della propria prestazione di uscita. Se invece ha superato i 50 anni, ha diritto a un importo non superiore alla prestazione di uscita a cui avrebbe avuto diritto al 50° anno di età, oppure alla metà della prestazione di uscita al momento del prelievo.</p>
Obbligo di informazione	<p>³ La persona assicurata può richiedere per iscritto informazioni relative all'importo di sua competenza per la proprietà d'abitazione e circa la riduzione delle prestazioni comportata da un simile prelievo. La Cassa pensione informa la persona assicurata sulla possibilità di copertura dei rischi comportati dalle lacune previdenziali venutesi a creare ed anche sull'obbligo fiscale.</p>
Documentazione	<p>⁴ Qualora la persona assicurata si avvalga della possibilità del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, essa è tenuta a presentare tutta la documentazione necessaria per attestare in modo esauriente l'acquisto o la costruzione di un'abitazione di proprietà, la partecipazione a una proprietà d'abitazione o il rimborso di un prestito ipotecario. Per le persone assicurate coniugate è inoltre necessario il consenso scritto del coniuge. La Cassa pensione può richiedere l'autentica notarile o un controllo di altra natura della firma apposta.</p>
Conseguenze	<p>⁵ Un prelievo anticipato o una costituzione in pegno comportano una riduzione del capitale di risparmio ed eventualmente anche una riduzione delle prestazioni di rischio (ad es. rendita di invalidità o per il coniuge). Dietro richiesta della persona assicurata, la Cassa pensione può fungere da intermediaria per la stipulazione di un'assicurazione complementare finalizzata alla copertura della lacuna previdenziale venutasi a creare.</p>
Riduzione del capitale di risparmio	<p>⁶ Dapprima vengono ridotti i conti separati secondo l'Art. 9 cpvv. 4 e 5, e in seguito si riduce il conto di risparmio. L'aver di vecchiaia LPP viene ridotto in misura proporzionale al capitale di risparmio percepito, tenuto conto dei conti separati.</p>
Commissioni	<p>⁷ La Cassa pensione richiede alla persona assicurata un'indennità per gli oneri amministrativi comportati dalla gestione della domanda di prelievo anticipato o di costituzione in pegno. Tale commissione è pari a CHF 400 per il prelievo anticipato e CHF 200 per la costituzione in pegno.</p>

Art. 31 Rimborso del prelievo anticipato

- Rimborso facoltativo
- 1 La persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato anticipatamente o parti di esso (come minimo CHF 10'000) fino all'età di pensionamento ordinaria.
- In caso di rimborso viene accreditata all'avere di vecchiaia LPP la stessa quota che era stata versata in sede di prelievo anticipato.
- Obbligo di rimborso
- 2 Qualora l'abitazione di proprietà venga venduta o su questa siano concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione, la persona assicurata è tenuta a rimborsare l'importo del prelievo anticipato. L'obbligo di rimborso viene a cadere al subentrare di un evento previdenziale, al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, oppure in caso di corresponsione in contanti della prestazione di uscita secondo l'**Error! Reference source not found.** cpv. 4.
- Attribuzione dei rimborsi
- 3 I rimborsi vengono accreditati nuovamente all'avere di vecchiaia LPP e ai singoli capitali di risparmio, in proporzione alla riduzione avvenuta al momento del prelievo anticipato secondo l'Art. 30 cpv. 6.
- Se non è più possibile determinare la quota LPP, si accresce l'avere di vecchiaia LPP nella misura della parte dell'importo rimborsato proporzionale al suo ammontare prima del rimborso del prelievo anticipato.

Art. 32 Limitazioni riguardanti il prelievo anticipato

- Priorità
- 1 Qualora i prelievi anticipati pregiudichino la liquidità della Cassa pensione, questa ha la facoltà di differire il disbrigo delle relative domande. In questo caso, la direzione operativa stabilisce un ordine di priorità per la gestione delle domande.
- Sottocopertura
- 2 In caso di sottocopertura, la Cassa pensione può limitare in termini temporali e di importo il pagamento del prelievo anticipato oppure negarlo in toto, qualora tale prelievo serva al rimborso di prestiti ipotecari. Essa informa la persona assicurata riguardo la durata e la portata di tale provvedimento.

I. Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni

Art. 33 Coordinamento delle prestazioni previdenziali

Riduzioni delle prestazioni in caso di decesso o di invalidità

¹ Le prestazioni in caso di decesso o di invalidità ai sensi del presente Regolamento vengono ridotte nella misura in cui, unitamente ad altri redditi conteggiabili, superino il 90% dell'ultimo salario annuo prima del verificarsi dell'evento assicurato, ovvero qualora le prestazioni obbligatorie secondo la LPP superino il 90% del presumibile mancato guadagno. Sono considerati redditi conteggiabili:

- a. le prestazioni di AVS/AI, dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare;
- b. le prestazioni di altre assicurazioni sociali e di altri istituti di previdenza nazionali ed esteri;
- c. le indennità giornaliere provenienti da assicurazioni obbligatorie (ad es. indennità giornaliere per infortunio);
- d. le indennità giornaliere di un'assicurazione volontaria, di cui il datore di lavoro o, in suo luogo, una fondazione abbia versato almeno il 50% dei premi;
- e. le prestazioni di istituti di libero passaggio (polizze di libero passaggio e conti di libero passaggio).

Possono essere ulteriormente conteggiati il reddito da attività lavorativa o il reddito sostitutivo ulteriormente conseguiti o presumibilmente conseguibili da parte di invalidi. Eventuali prestazioni in capitale vengono convertite in rendite equivalenti sotto il profilo attuariale. In caso di protrazione dell'assicurazione sul salario annuo dopo l'età di 58 anni secondo l'Art. 7 cpv. 11, ai fini del calcolo del sovraindennizzo è determinante il salario annuo percepito prima della riduzione salariale.

La prestazione decurtata è pari almeno alla prestazione obbligatoria diminuita delle riduzioni legalmente ammesse ai sensi della LPP.

Riduzioni delle prestazioni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento

² Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, la Cassa pensione riduce le proprie prestazioni in eguale modo, qualora esse concorrano con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare o con prestazioni estere comparabili. La Cassa pensione non effettua una compensazione delle riduzioni delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare al raggiungimento dell'età di pensionamento presso queste assicurazioni.

Le prestazioni decurtate dalla Cassa pensione non possono essere inferiori alle prestazioni obbligatorie sommate alle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni oppure dell'assicurazione militare o alle prestazioni estere comparabili.

Riduzioni delle prestazioni in caso di divorzio

³ Se una rendita di invalidità o una rendita di vecchiaia viene ripartita a seguito di divorzio, si continua a tenere conto della quota di rendita assegnata al coniuge creditore ai fini del calcolo di un'eventuale riduzione delle prestazioni per il coniuge debitore.

Protrazione provvisoria dell'assicurazione

⁴ Durante la prosecuzione provvisoria del rapporto di assicurazione con mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'Art. 26a LPP la Cassa pensione riduce la rendita di invalidità in corrispondenza all'abbassamento del grado di invalidità della persona assicurata, tuttavia fino alla misura in cui la riduzione è compensata con un reddito supplementare della persona assicurata.

Conteggio cumulativo	⁵ Non si tiene conto di assegni per grandi invalidi, indennità per la menomazione dell'integrità, prestazioni di indennizzo, contributi assistenziali e prestazioni analoghe.
Comportamento scorretto	⁶ Qualora altre istanze di assicurazione riducano o neghino le proprie prestazioni a seguito di un comportamento colpevole, ai fini del calcolo del sovraindennizzo si prendono come basi le prestazioni non ridotte.
Momento temporale determinante	⁷ Il momento temporale determinante per il calcolo del coordinamento delle prestazioni di previdenza è quello della maturazione del diritto alla prestazione d'invalidità o di decesso. La Cassa pensione può sottoporre a verifica in qualsiasi momento i requisiti e l'entità di una riduzione, ricalcolando le proprie prestazioni qualora le circostanze subiscano cambiamenti sostanziali.
Ulteriori riduzioni	⁸ Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Cassa pensione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente. Qualora l'assicurazione infortuni o quella militare riduca le proprie prestazioni, la Cassa pensione può in egual modo decurtare le sue prestazioni sovraobbligatorie. Inoltre, la Cassa pensione interrompe in via precauzionale le sue prestazioni di invalidità se ciò è fatto dall'Ufficio AI secondo l'Art. 52a LPGa.

Art. 34 Regresso e subrogazione

Subrogazione	¹ La Cassa pensione subentra a terzi responsabili per il caso di previdenza, nel momento dell'evento e fino a concorrenza delle prestazioni di legge, riguardo ai diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di ulteriori beneficiari ai sensi del presente Regolamento. I dettagli sono regolamentati dall'Art. 27 OPP2.
Obbligo di cessione	² Gli aventi diritto a prestazioni d'invalidità o per superstiti devono cedere alla Cassa pensione le proprie pretese verso terzi civilmente responsabili fino a concorrenza dell'obbligo di prestazione. La Cassa pensione vanta infatti in tale misura un diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 35 Obbligo di anticipo, richiesta di restituzione e casi eccezionali

Obbligo di anticipo delle prestazioni	¹ Qualora all'insorgere del diritto alle prestazioni la persona assicurata non si trovi o non fosse affiliata all'istituto di previdenza soggetto alle prestazioni, l'obbligo di anticipare le prestazioni spetta all'ultimo istituto di previdenza presso il quale tale persona è stata affiliata. Una volta accertato l'istituto di previdenza debitore delle prestazioni, l'istituto avente obbligo di anticipo può esercitare un'azione di regresso nei suoi confronti. In caso di obbligo di anticipo, le prestazioni della Cassa pensione sono limitate alle prestazioni obbligatorie previste dalla LPP.
Rimborso	² Può essere richiesto il rimborso di prestazioni percepite illecitamente. Si può rinunciare alla richiesta di rimborso qualora la persona beneficiaria delle prestazioni fosse stata in buona fede e il rimborso creerebbe una situazione di grave disagio.

Prescrizione del rimborso	³ Il diritto al rimborso decade tre anni dopo che l'istituto di previdenza ne è venuto a conoscenza, al più tardi tuttavia alla scadenza di 5 anni dopo l'erogazione della prestazione. Se il diritto di rimborso deriva da un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima.
Compensazione del rimborso	⁴ La Cassa pensione può compensare i diritti di rimborso con le prestazioni regolamentari.
Casi eccezionali	⁵ In presenza di casi eccezionali oppure di inflazione galoppante, il Consiglio di fondazione può disporre un'attenuazione o una revoca della riduzione della rendita.

Art. 36 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

Cessione / Costituzione in pegno	¹ Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. Si fa riserva per quanto disposto dall'Art. 30.
Compensazione	² Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla Cassa pensione soltanto se essi si riferiscono a contributi regolamentari che non sono stati dedotti dal salario della persona assicurata.

Art. 37 Adeguamento delle rendite correnti al rincaro

Adeguamento delle rendite	¹ Il Consiglio di fondazione verifica annualmente la possibilità di un eventuale adeguamento delle rendite correnti al rincaro tenendo in considerazione le possibilità finanziarie della Cassa pensione. In tale contesto, il Consiglio di fondazione può tenere conto delle condizioni che si presentano al momento del pensionamento, come l'entità dell'aliquota di conversione, e degli adeguamenti effettuati fino a quel momento.
Rendite obbligatorie	² Le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP per le rendite di invalidità e per superstiti di durata superiore a 3 anni vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di riferimento, conformemente a quanto disposto dal Consiglio federale. L'adeguamento al rincaro è considerato assolto nella misura in cui e fintanto che le prestazioni previste dal presente Regolamento superino quelle obbligatorie ai sensi della LPP.
Conto annuale	³ La Cassa pensione riporta nel proprio conto annuale o nella relazione annuale le delibere di cui al cpv. 1.

Art. 38 Disposizioni supplementari

Prestazioni minime	¹ Qualora le prestazioni previste dal presente Regolamento siano inferiori a quelle obbligatorie secondo la LPP, devono essere erogate queste ultime.
Decorrenza del pagamento e anticipo	² Nella misura in cui la Cassa pensione faccia affidamento sulle prestazioni di un altro istituto di assicurazione ai fini dell'erogazione delle proprie prestazioni, la corresponsione di tali prestazioni avviene soltanto a seguito delle delibere aventi validità legale da parte di tale assicuratore. In caso di ritardo di tale delibera benché il diritto appaia palesemente dimostrato, la Cassa pensione può erogare pagamenti a titolo di anticipo.
Modalità di pagamento	³ Il pagamento delle rendite viene effettuato in rate mensili. Le rendite vengono accreditate al più tardi l'ultimo giorno del mese sul conto bancario o postale, svizzero o europeo (solo Stati UE o EFTA), che è stato reso noto.

Luogo di adempimento	⁴ La Cassa pensione adempie i propri obblighi (pagamento delle rendite, ecc.) presso il domicilio della persona assicurata in Svizzera o in uno Stato UE o EFTA e, in mancanza di un simile domicilio, presso la sede della Cassa pensione o di un procuratore in Svizzera.
Estinzione del diritto alla rendita	⁵ Qualora il diritto alla rendita si estingua, essa viene pagata interamente per il mese in corso.
Pagamento in un'unica soluzione	⁶ Le rendite di esigua entità vengono sostituite da una liquidazione in capitale unica. Si è in presenza di un importo esiguo qualora la rendita di vecchiaia o di invalidità risulti rispettivamente inferiore al 5%, la rendita per il coniuge o per il partner al 3% e la rendita per figli all'1% della rendita di vecchiaia AVS massima (Appendice 5).
Interesse di mora sulle prestazioni previdenziali	⁷ Le prestazioni previdenziali pagate in ritardo vengono maggiorate di interessi a partire dal giorno della domanda d'esecuzione o dell'azione giudiziaria, laddove si applica un tasso di mora secondo l'Appendice 5.
Prescrizione	⁸ Le rivendicazioni derivanti dal diritto alla rendita non cadono in prescrizione, a condizione che al momento del verificarsi del caso di previdenza la persona assicurata non avesse abbandonato la Cassa pensione. I crediti relativi a contributi e prestazioni periodici cadono in prescrizione dopo 5 anni; gli altri tipi di crediti invece dopo 10 anni. A tale riguardo si applicano gli Artt. 129 – 142 CO.

Art. 39 **Lacune nel Regolamento, controversie**

Versione	¹ Fa fede la versione del Regolamento in lingua tedesca.
Lacune	² In tutti i singoli casi in cui il presente Regolamento non prevede disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione adotta una regolamentazione conforme allo scopo della Fondazione e alle norme di legge.
Controversie, foro competente	³ Eventuali divergenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento vengono composte dal tribunale competente. Foro competente è la sede svizzera o il domicilio svizzero del convenuto o la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

Art. 40 **Limitazione della responsabilità**

Limitazione della responsabilità	¹ Le rivendicazioni nei confronti della Cassa pensione non possono eccedere le prestazioni di rischio esigibili, né gli averi individuali effettivamente disponibili nel capitale di risparmio e nei conti separati.
Preminenza della LPP	² Le prescrizioni della LPP sono preminenti rispetto alle disposizioni del presente Regolamento. Se tuttavia la Cassa pensione poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, la legge non è applicabile retroattivamente.

Art. 41 **Liquidazione parziale**

Diritto	¹ In caso di liquidazione parziale o totale della Cassa pensione, le persone assicurate uscenti hanno diritto a una quota dei mezzi liberi eventualmente disponibili.
Requisiti e procedura	² I requisiti e la procedura vengono definiti in un apposito regolamento separato.

J. Organizzazione, amministrazione e controllo

Art. 42 Consiglio di fondazione

Composizione	¹ Il Consiglio di fondazione è costituito da 10 membri e si compone per metà di rappresentanti del datore di lavoro e per l'altra metà di rappresentanti dei dipendenti.
Mansioni	² Il Consiglio di fondazione gestisce la Cassa pensione in conformità alle norme di legge, alle disposizioni dell'atto di fondazione, ai regolamenti e alle direttive delle autorità di vigilanza. Esso può delegare integralmente o parzialmente l'amministrazione a uno o più soggetti terzi. Il Consiglio di fondazione designa la direzione operativa e istituisce le necessarie commissioni.
Rappresentanti del datore di lavoro	³ I rappresentanti del datore di lavoro vengono designati dal datore di lavoro stesso, il quale può destituirli e sostituirli in qualsiasi momento.
Rappresentanti dei dipendenti	⁴ I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti dalle persone assicurate all'interno della cerchia dei dipendenti.
Costituzione	⁵ Il Consiglio di fondazione si autocostruisce. Esso elegge fra le proprie fila il presidente e il vicepresidente. Il Consiglio di fondazione rappresenta la Cassa pensione verso l'esterno e designa le persone aventi diritto vincolante di firma per conto della Cassa pensione, nonché il tipo di diritto di firma.
Durata del mandato	⁶ La durata del mandato dei membri del Consiglio di fondazione è di 3 anni. È ammessa una rielezione. I membri che intrattengono un rapporto di lavoro con l'azienda escono dal Consiglio di fondazione contestualmente alla risoluzione di tale rapporto. I membri eletti durante il mandato subentrano ai loro predecessori per il periodo residuo del mandato stesso.
Riunioni	⁷ Il Consiglio di fondazione viene convocato dal presidente in caso di necessità, tuttavia almeno una volta all'anno. Ogni membro può richiedere per iscritto al presidente la convocazione di una riunione.
Deliberazione	⁸ Il Consiglio di fondazione può deliberare validamente qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti occorre cercare una soluzione di compromesso o rivolgersi a un'istanza arbitrale esterna. Le decisioni del Consiglio di fondazione devono essere annotate in un apposito verbale, che deve essere firmato dal presidente o dal vicepresidente e dal segretario.
Potere decisionale	⁹ Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale definitivo su tutte le questioni, fatto salvo quanto disposto dall'Art. 39 cpv. 3 del presente Regolamento. Nel rispetto delle facoltà degli aventi diritto e delle disposizioni di legge, in singoli casi motivati il Consiglio di fondazione può adottare delibere che derogano dal Regolamento.
Delibere circolari	¹⁰ Le delibere del Consiglio di fondazione possono essere prese anche per via circolare se nessun membro richiede la discussione orale.

Art. 43 Direzione operativa, esercizio

Responsabilità	¹ Le attività correnti vengono svolte dalla Direzione operativa, sotto la supervisione del Consiglio di fondazione.
----------------	--

Informazione	² La Direzione operativa informa periodicamente il Consiglio di fondazione in merito all'andamento delle attività e a tutti gli eventi di portata straordinaria.
Conto annuale	³ Il conto annuale viene chiuso il 31 dicembre. Si effettua la rendicontazione in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 44 Ufficio di revisione, esperto

Ufficio di revisione	¹ Il Consiglio di fondazione designa un Ufficio di revisione per l'esame annuo della gestione, della contabilità e della situazione patrimoniale. L'ufficio di revisione redige un rapporto scritto sugli esiti della propria verifica.
Esperto	² Il Consiglio di fondazione provvede alla verifica periodica della Cassa pensione, con una frequenza minima triennale, a cura di un esperto qualificato in materia di previdenza professionale.

Art. 45 Obbligo di notifica e di informazione

Obbligo di notifica	¹ La persona assicurata e i suoi superstiti sono tenuti a informare la Cassa pensione in modo tempestivo e veritiero riguardo le circostanze determinanti ai fini dell'assicurazione e la quantificazione delle prestazioni nonché riguardo eventuali variazioni, e ad inoltrare a proprie spese la documentazione e i giustificativi probatori richiesti.
---------------------	---

Alla direzione operativa vanno segnalati in particolare:

- a. le entrate computabili, ad inclusione delle variazioni conformi all'Art. 33 cpv. 1, che potrebbero comportare una riduzione dell'obbligo di prestazione da parte della Cassa pensione;
- b. disposizioni, revisioni o decreti dell'AI;
- c. nuovo matrimonio del beneficiario di una rendita per il coniuge;
- d. la conclusione o l'interruzione della formazione rispettivamente l'acquisizione della capacità al guadagno di un figlio per cui viene erogata una rendita per figli di pensionati e una rendita per orfani oltre l'età di 18 anni.
- e. il decesso di un beneficiario di rendita;
- f. variazioni di indirizzo.

Gli aventi obbligo all'informazione rispondono nei confronti della Cassa pensione per le conseguenze di indicazioni sbagliate o mancanti. La Cassa pensione può interrompere le prestazioni se gli aventi diritto alla prestazione non adempiono il proprio obbligo di informazione.

Violazione obbligo di notifica	² Qualora la persona assicurata violi il proprio obbligo di notifica omettendo di comunicare un pregresso pregiudizio alla salute, di cui è o dovrebbe essere a conoscenza, oppure comunicando tali informazioni in modo errato o incompleto, entro un periodo di 6 mesi da quando la Cassa pensione è venuta a conoscenza dell'avvenuta violazione dell'obbligo di notifica e/o di informazione, essa può rifiutare l'erogazione di prestazioni future, richiedere il rimborso di quelle già erogate o limitare le prestazioni stesse alle prestazioni obbligatorie secondo la LPP.
--------------------------------	---

Obbligo di informazione	³ La Cassa pensione informa annualmente le persone assicurate circa i diritti alle prestazioni, il salario annuo assicurato, i contributi, la situazione del conto di risparmio, l'organizzazione e il finanziamento della Cassa pensione e i membri del Consiglio di fondazione.
Informazioni dietro richiesta	⁴ Dietro esplicita richiesta, le persone assicurate hanno diritto a ricevere il conto annuale e la relazione annuale nonché informazioni circa i redditi da capitale, l'andamento attuariale del rischio, i costi amministrativi, il calcolo del capitale di copertura, la costituzione di riserve e il grado di copertura. Le persone assicurate hanno in qualsiasi momento il diritto di sottoporre in forma orale o scritta al Consiglio di fondazione suggerimenti e proposte concernenti la Cassa pensione.
Obbligo di informazione riguardante la quota LPP	⁵ La Cassa pensione stabilisce il rapporto tra l'aver di vecchiaia LPP e il capitale di risparmio complessivo (incluso il capitale di risparmio complementare) determinante al momento dell'avvio di un procedimento di divorzio o di un prelievo anticipato per proprietà d'abitazione. Tali informazioni devono essere inoltrate ad un altro istituto di previdenza o di libero passaggio in caso di trasferimento di quote della prestazione di uscita oppure di quote di rendita. Se tali informazioni non vengono inoltrate dal precedente istituto di previdenza o di libero passaggio al momento dell'affiliazione di una persona assicurata, la Cassa pensione ne farà richiesta.
Obblighi del datore di lavoro	⁶ I datori di lavoro sono tenuti a segnalare alla Cassa pensione tutti i dipendenti soggetti ad assicurazione e ad adempiere tutti gli obblighi derivanti dallo svolgimento della copertura assicurativa. Se la Cassa pensione incorre nell'obbligo di prestazione in seguito a una segnalazione errata od omessa oppure se per tale motivo eroga prestazioni eccessive, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare i relativi importi.
Obbligo di informazione nei confronti dell'Ufficio centrale del 2° pilastro	⁷ All'Ufficio centrale del 2° pilastro vengono segnalate a cadenza annuale tutte le persone per cui in dicembre dell'anno precedente era detenuto un capitale di risparmio.

Art. 46 **Trattamento di dati personali**

Consenso al trattamento di dati personali	¹ La Cassa pensione è autorizzata a trattare o far trattare dati personali che le servono per l'adempimento dei compiti affidatili ai sensi del presente regolamento o del diritto federale. Essa reperisce i dati personali necessari a tale scopo dalla persona assicurata, dal datore di lavoro e presso ulteriori enti (ad es. altre assicurazioni sociali). Con l'adesione alla Cassa pensione, la persona assicurata dichiara il proprio consenso a che i propri dati siano trattati e conservati dalla Cassa pensione in un dossier personale ai fini dell'esecuzione della previdenza.
Dati personali particolarmente sensibili	² Al fine di adempiere i propri obblighi, la Cassa pensione ha inoltre la facoltà di trattare o far trattare dati personali che consentono in particolare la valutazione dello stato di salute, della gravità delle patologie fisiche o mentali o della condizione economica della persona assicurata.

Art. 47 Obbligo di riservatezza

Obbligo di riservatezza

¹ I membri del Consiglio di fondazione e le persone incaricate dell'amministrazione sono tenuti alla segretezza riguardo le informazioni di cui sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento delle loro attività per conto della Cassa pensione. In particolare, tale obbligo si estende alle circostanze personali, contrattuali e finanziarie della persona assicurata, dei suoi familiari e del datore di lavoro.

Conclusione del mandato

² L'obbligo di riservatezza resta in essere immutato anche dopo l'abbandono della carica ovvero dopo la conclusione dell'attività.

Art. 48 Equilibrio finanziario, misure di risanamento

Bilancio attuariale

¹ Qualora il bilancio attuariale evidenzi un disavanzo e non sia prevedibile alcun miglioramento della situazione, l'equilibrio finanziario della Cassa pensione deve essere ripristinato attraverso una serie di adeguati provvedimenti (riduzioni delle prestazioni o aumenti dei contributi).

Sottocopertura

² Una situazione di sottocopertura per un periodo limitato di tempo è consentita a condizione che la Cassa pensione adotti entro un termine adeguato appositi provvedimenti atti a sanare tale situazione.

Informazione

³ In caso di sottocopertura, la Cassa pensione è tenuta a darne notizia alle autorità di vigilanza, agli assicurati, ai beneficiari di rendita e al datore di lavoro, fornendo loro informazioni in merito ai provvedimenti adottati.

Misure

⁴ La Cassa pensione è chiamata a risolvere autonomamente la situazione di sottocopertura, laddove i provvedimenti devono tenere conto del grado di sottocopertura e del profilo di rischio della Cassa pensione. Nel rispetto delle disposizioni di legge, in linea di principio è possibile l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a. contributi di risanamento di datore di lavoro e dipendenti; a tale riguardo, il contributo del datore di lavoro deve essere di importo almeno pari ai contributi complessivi dei dipendenti;
- b. contributi di risanamento a carico dei beneficiari di rendita, laddove non possono essere ridotte le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP;
- c. abbassamento del tasso di interesse rispetto al tasso LPP, nella misura in cui i provvedimenti di cui alle lett. a e b si dimostrino insufficienti;
- d. versamenti di risanamento da parte del datore di lavoro;
- e. riduzione di prestazioni future (aspettative).

Contributi di risanamento, supplemento al Regolamento

⁵ L'entità dei contributi di risanamento è disciplinata dal Consiglio di fondazione e viene stabilita in un'Appendice al Regolamento. I contributi di risanamento del dipendente non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della prestazione di uscita secondo l'Art. 24 cpv. 3 (Importo minimo).

Importo minimo del tasso di interesse

⁶ Per tutta la durata di una sottocopertura, il tasso di interesse per il calcolo della prestazione di uscita secondo l'Art. 24 cpv. 3 (Importo minimo) può essere ridotto al tasso di remunerazione dei capitali di risparmio.

Beneficiari di una
rendita

⁷ La riscossione di un contributo sulle rendite correnti è ammissibile soltanto per la parte di rendita che è sorta negli ultimi 10 anni prima dell'introduzione della misura in seguito ad aumenti non prescritti dalla legge o dal Regolamento e che non corrisponde alle prestazioni obbligatorie secondo la LPP. Resta garantita l'entità della rendita vigente al momento in cui è sorto il diritto alla medesima rendita. Il contributo dei beneficiari di rendita viene compensato con le rendite correnti.

K. Disposizioni transitorie e finali

Art. 49 Entrata in vigore, modifiche

- Entrata in vigore ¹ Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
- Modifiche ² Il Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nel rispetto delle disposizioni di legge e dello scopo della Fondazione. I diritti acquisiti dalle persone assicurate e dai pensionati sono garantiti in ogni caso.

Art. 50 Disposizioni transitorie

- Regolamento precedente ¹ Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento di previdenza Piano di base e Piano complementare precedente, del 1° gennaio 2023.

- Rendite in corso al 31.12.2023 ² Le rendite già in corso al 31 dicembre 2023 continueranno ad essere corrisposte con importo invariato. Si fa salvo per quanto disposto dall'Art. 488 del presente Regolamento.

Per i beneficiari di rendita di vecchiaia dell'ex Fondation de prévoyance complémentaire de Naville SA le rendite per il coniuge in aspettativa ammontano al 100% della rendita di vecchiaia corrente.

Riguardo le rendite di vecchiaia correnti o le rendite di invalidità correnti dell'ex Fondation paritaire d'assurance-vie du personnel o dell'ex Fondation de prévoyance complémentaire de Naville SA non vi è diritto, come in passato, a una rendita per figli di pensionati o a una rendita per figli di invalidi. Le rendite correnti verranno erogate in forma vitalizia.

- Incapacità al lavoro e invalidità parziale progressive ³ L'importo delle prestazioni delle persone assicurate al 31 dicembre 2023 per le quali il verificarsi di un'incapacità al lavoro, la cui causa ha comportato l'invalidità o il decesso, risale a prima del 1° gennaio 2024, viene stabilito in base al Regolamento in vigore fino alla fine del 2023. In caso di un aumento del grado d'invalidità dopo il 31 dicembre 2023, le nuove prestazioni di nuova definizione vengono invece determinate ai sensi del presente Regolamento.

- Rendite di invalidità in corso al 1.1.2022 ⁴ Per i beneficiari di rendita di invalidità, il cui diritto alla rendita nei confronti dell'AI è sorto prima del 1° gennaio 2022, in caso di modificazione del grado di invalidità si applica la graduazione della rendita variata al 1° gennaio 2022 secondo l'Art. 15 cpv. 3 soltanto se anche l'AI applica la graduazione della rendita variata e adegua la sua rendita. La Cassa pensione si allinea con l'AI salvo che la procedura dell'AI non sia palesemente inesatta.

La tenuta del conto di risparmio secondo l'**Error! Reference source not found.** cpv. 10 si commisura ugualmente alla mutata graduazione della rendita.

Per i beneficiari di rendita di invalidità, il cui diritto alla rendita nei confronti dell'AI è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che hanno compiuto il 55° anno di età al 1° gennaio 2022 si applica la regolamentazione precedente.

Diritti acquisiti per prestazioni di rischio (Cassa pensione Valora)

⁵ Le persone assicurate al 31 dicembre 2009 e che da allora sono assicurate ininterrottamente presso la Cassa pensione Valora hanno diritto, in caso di previdenza, a una rendita di invalidità o a una rendita per il coniuge ammontante come minimo al valore assicurato al 31 dicembre 2009 presso la Cassa pensione Valora.

In caso di riduzione del grado di occupazione o di riduzione del capitale di risparmio (ad es. nell'eventualità di proprietà d'abitazione o divorzio) vengono a cadere i diritti acquisiti.

Rendite transitorie AVS già in corso al 1° gennaio 2024

⁶ Le rendite transitorie AVS già in corso al 1° gennaio 2024 vengono erogate alle donne al massimo fino al compimento del 64° anno di età.

Art. 51 Conferimento per le donne a partire dall'età di 51 anni

Scopo dei conferimenti

¹ Per ammortizzare le conseguenze della riduzione dell'aliquota di conversione per le donne a partire dal 1° gennaio 2025 dal 5.25% al 5.10% all'età di 65 anni, la Cassa pensione concede ai sensi dei cpvv. 2 e 3 conferimenti individuali a partire dal 1° gennaio 2025 a favore dei capitali di risparmio individuali del Piano di base. Nel Piano complementare non sono concessi conferimenti.

Cerchia di persone aventi diritto

² Hanno diritto al conferimento individuale ai sensi delle disposizioni seguenti le donne assicurate, a partire dall'età di 51 anni, che sono assicurate nella Cassa pensione ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2023.

Per i pensionamenti al 1° gennaio 2025 si applicano le disposizioni del regolamento di previdenza valido fino al 31 dicembre 2024.

Entità del conferimento

³ La Cassa pensione concede alle donne a partire dall'età di 51 anni un conferimento in % del capitale di risparmio del Piano di base (inclusi il riscatto ai fini del pensionamento anticipato e il riscatto ai fini della rendita transitoria AVS):

Età	Quota percentuale
18-50	0.0%
51	0.6%
52	1.2%
53	1.8%
54	2.4%
55-70	3.0%

Cassa pensione Valora

Muttenz, 19.12.2023

Il Consiglio di fondazione

Adriano Margiotta
Presidente

Pierre-André Konzelmann
Vicepresidente

L. Terminologia e abbreviazioni

AI	Assicurazione federale per l'invalidità.
Aliquota di conversione	Percentuale regolamentare con cui viene calcolata la rendita vitalizia sulla base del capitale di risparmio disponibile al momento del pensionamento.
Aspettativa	Un'aspettativa è una prestazione assicurata, attualmente però non ancora in corso (anzianità, decesso, invalidità). Le aspettative non sono acquisite e possono essere modificate in qualsiasi momento del Consiglio di fondazione.
AVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946.
Caso di previdenza	Pensionamento, decesso o invalidità
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907.
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Codice delle obbligazioni) del 30 marzo 1911.
Datore di lavoro	L'azienda fondatrice e le imprese con essa strettamente correlate sotto il profilo finanziario o economico con cui la Fondazione ha sottoscritto un contratto di affiliazione.
Dipendente	Persona (uomo o donna) che ha stipulato un contratto di lavoro con l'azienda fondatrice o con una sua impresa collegata.
Età di riferimento	L'età di riferimento si orienta all'età di riferimento ai sensi della Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Il coniuge.	Il coniuge e la coniuge; la persona con la quale la persona assicurata ha siglato un'unione domestica registrata ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata è equiparata al coniuge.
Incapacità al guadagno	È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (Art. 7 LPGGA).
Incapacità al lavoro	È considerata incapacità al lavoro qualsiasi inabilità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, a compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (Art. 6 LPGGA).
Infortunio	È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte (Art. 4 LPGGA).
Invalidità	È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (Art. 8 cpv. 1 LPGGA).
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 e relative disposizioni esecutive.
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare del 20 settembre 1949 e relative disposizioni esecutive.

LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (Legge sul libero passaggio).
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000.
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 e relative disposizioni esecutive.
LPPA	Legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 17 dicembre 1993.
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali del 18 giugno 2004 (Legge sull'unione domestica registrata).
Malattia	È considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro. Si considerano infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (Art. 3 LPGA).
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994.
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984.
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994.
Persone assicurate	Tutti i dipendenti di sesso maschile e femminile affiliati alla Cassa pensione.
Previdenza obbligatoria	L'ambito obbligatorio della previdenza corrisponde alla previdenza minima secondo la LPP. Queste prestazioni minime obbligatorie sono garantite dal diritto federale. Attraverso un conto testimone la Cassa pensione assicura che siano tutelate in qualsiasi momento le prestazioni minime obbligatorie.
Previdenza sovraobbligatoria	Le prestazioni della Cassa pensione superano le prestazioni minime secondo la LPP (previdenza obbligatoria). La differenza tra le prestazioni della Cassa pensione e le prestazioni minime secondo la LPP corrisponde alla parte sovraobbligatoria della previdenza.
Rendita divorzile	Rendita erogata nel contesto della compensazione della previdenza in conformità all'Art. 124a CC.
Sottocopertura	Si è in presenza di una situazione di sottocopertura se, al giorno di chiusura del bilancio, il necessario capitale attuariale di previdenza calcolato secondo principi riconosciuti dall'esperto in materia di previdenza professionale (capitale di risparmio e di copertura, incluse eventuali integrazioni) non risulta coperto dal capitale previdenziale disponibile (attivi al valore di mercato al netto degli impegni commerciali).
Tasso di interesse di mora	Tasso d'interesse ai sensi dell'Art. 7 OLP (cfr. Appendice 5).
Tasso di interesse LPP	Tasso d'interesse con cui viene remunerato l'avere di vecchiaia LPP (cfr. Appendice 5).
Tasso di interesse proiettato	Tasso di interesse utilizzato per la stima del capitale di risparmio della persona assicurata fino all'età di pensionamento ordinaria. Il tasso d'interesse proiettato non è garantito (cfr. Appendice 5).

Tasso di interesse tecnico Il tasso tecnico d'interesse è un tasso a lungo termine determinante per vari calcoli attuariali, quali ad esempio quello dell'aliquota di conversione e dei valori in contanti delle rendite (tasso di sconto per i futuri pagamenti delle rendite).

M. Appendici al Regolamento di previdenza

Appendice 1 Entità dei contributi

Ammontare dei contributi di risparmio e di rischio (Art. 8 cpvv. 4 e 5)

Piano di base

A partire dal 2024 vigono i seguenti contributi:

Piano di risparmio «Light»

Età	Contributi in % del salario annuo assicurato (Piano di base)								
	Contributi di risparmio			Contributi di rischio			Contributi complessivi		
	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale
18 – 24	-	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00
25 – 34	5.00	5.25	10.25	1.00	1.00	2.00	6.00	6.25	12.25
35 – 44	7.50	8.25	15.75	1.00	1.50	2.50	8.50	9.75	18.25
45 – 54	8.00	10.75	18.75	1.50	2.50	4.00	9.50	13.25	22.75
55 – 65	8.50	13.25	21.75	1.50	3.00	4.50	10.00	16.25	26.25
66 – 70*	8.50	13.25	21.75	1.00	1.00	2.00	9.50	14.25	23.75

Il passaggio alla fascia di contribuzione successiva avviene sempre in data 1° gennaio.

* Su richiesta del dipendente rinuncia ai contributi di risparmio.

Piano di risparmio «Plus»

Età	Contributi in % del salario annuo assicurato (Piano di base)								
	Contributi di risparmio			Contributi di rischio			Contributi complessivi		
	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale
18 – 24	-	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00
25 – 34	5.25	5.25	10.50	1.00	1.00	2.00	6.25	6.25	12.50
35 – 44	7.75	8.25	16.00	1.00	1.50	2.50	8.75	9.75	18.50
45 – 54	8.25	10.75	19.00	1.50	2.50	4.00	9.75	13.25	23.00
55 – 65	8.75	13.25	22.00	1.50	3.00	4.50	10.25	16.25	26.50
66 – 70*	8.75	13.25	22.00	1.00	1.00	2.00	9.75	14.25	24.00

Il passaggio alla fascia di contribuzione successiva avviene sempre in data 1° gennaio.

* Su richiesta del dipendente rinuncia ai contributi di risparmio.

Piano di risparmio «Max»

Età	Contributi in % del salario annuo assicurato (Piano di base)								
	Contributi di risparmio			Contributi di rischio			Contributi complessivi		
	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale
18 – 24	-	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00
25 – 34	5.25	5.25	10.50	1.00	1.00	2.00	6.25	6.25	12.50
35 – 44	8.25	8.25	16.50	1.00	1.50	2.50	9.25	9.75	19.00
45 – 54	10.75	10.75	21.50	1.50	2.50	4.00	12.25	13.25	25.50
55 – 65	11.25	13.25	24.50	1.50	3.00	4.50	12.75	16.25	29.00
66 – 70*	11.25	13.25	24.50	1.00	1.00	2.00	12.25	14.25	26.50

Il passaggio alla fascia di contribuzione successiva avviene sempre in data 1° gennaio.

* Su richiesta del dipendente rinuncia ai contributi di risparmio.

Per gli assicurati della ditta Roland Murten AG si applicano i seguenti contributi con ripartizione paritetica tra dipendenti e datore di lavoro, il cui totale corrisponde al piano di risparmio «Plus»:

Ditta Roland Murten AG

Età	Contributi in % del salario annuo assicurato (Piano di base)								
	Contributi di risparmio			Contributi di rischio			Contributi complessivi		
	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale
18 – 24	-	-	-	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	1.00
25 – 34	5.25	5.25	10.50	1.00	1.00	2.00	6.25	6.25	12.50
35 – 44	8.00	8.00	16.00	1.25	1.25	2.50	9.25	9.25	18.50
45 – 54	9.50	9.50	19.00	2.00	2.00	4.00	11.50	11.50	23.00
55 – 65	11.00	11.00	22.00	2.25	2.25	4.50	13.25	13.25	26.50
66 – 70*	11.00	11.00	22.00	1.00	1.00	2.00	12.00	12.00	24.00

Il passaggio alla fascia di contribuzione successiva avviene sempre in data 1° gennaio.
* Su richiesta del dipendente rinuncia ai contributi di risparmio.

Piano complementare

Piano di risparmio «Light»

Età	Contributi in % del salario annuo assicurato (Piano complementare)								
	Contributi di risparmio			Contributi di rischio			Contributi complessivi		
	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale
18 – 65	1.00	3.00	4.00	0.50	0.50	1.00	1.50	3.50	5.00
66 – 70*	1.00	3.00	4.00	0.50	0.50	1.00	1.50	3.50	5.00

Il passaggio alla fascia di contribuzione successiva avviene sempre in data 1° gennaio.

* Su richiesta del dipendente rinuncia ai contributi di risparmio.

Piano di risparmio «Plus»

Età	Contributi in % del salario annuo assicurato (Piano complementare)								
	Contributi di risparmio			Contributi di rischio			Contributi complessivi		
	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale
18 – 65	2.00	3.00	5.00	0.50	0.50	1.00	2.50	3.50	6.00
66 – 70*	2.00	3.00	5.00	0.50	0.50	1.00	2.50	3.50	6.00

Il passaggio alla fascia di contribuzione successiva avviene sempre in data 1° gennaio.

* Su richiesta del dipendente rinuncia ai contributi di risparmio.

Piano di risparmio « Max »

Età	Contributi in % del salario annuo assicurato (Piano complementare)								
	Contributi di risparmio			Contributi di rischio			Contributi complessivi		
	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale
18 – 65	3.00	3.00	6.00	0.50	0.50	1.00	3.50	3.50	6.00
66 – 70*	3.00	3.00	6.00	0.50	0.50	1.00	3.50	3.50	6.00

Il passaggio alla fascia di contribuzione successiva avviene sempre in data 1° gennaio.

* Su richiesta del dipendente rinuncia ai contributi di risparmio.

Appendice 2 Riscatto ai fini delle prestazioni massime

Riscatto ai fini delle prestazioni massime nel Piano di base

Il riscatto massimo possibile corrisponde all'importo (in % del salario annuo assicurato nel Piano di base) calcolato in base alla Tabella di seguito riportata, al netto del capitale di risparmio disponibile nonché di eventuali altri averi computabili (Art. 10 cpv. 2):

Piano di risparmio «Light»

Età al riscatto	Capitale di risparmio massimo possibile in % del salario annuo assicurato		Età al riscatto
25	10	334	45
26	21	359	46
27	31	385	47
28	42	412	48
29	53	439	49
30	65	466	50
31	76	494	51
32	88	523	52
33	100	552	53
34	112	582	54
35	130	615	55
36	149	649	56
37	167	683	57
38	186	719	58
39	206	755	59
40	226	792	60
41	246	829	61
42	266	867	62
43	288	906	63
44	309	946	64
		987	65

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata dalla stessa persona assicurata.

Esempio modello:

Età		51 anni
Salario annuo assicurato Piano di base	CHF	40'000
Stato capitale di risparmio Piano di base	CHF	120'000
Importo massimo (494% di CHF 40'000)	CHF	197'600
Possibile riscatto (CHF 197'600 ./ CHF 120'000)	CHF	77'600

Piano di risparmio «Plus» (vale anche per la Roland Murten AG)

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo possibile in % del salario annuo assicurato		Età al momento del riscatto
25	11	340	45
26	21	366	46
27	32	392	47
28	43	419	48
29	55	447	49
30	66	474	50
31	78	503	51
32	90	532	52
33	102	561	53
34	115	592	54
35	133	625	55
36	152	660	56
37	171	695	57
38	190	731	58
39	210	767	59
40	230	805	60
41	251	843	61
42	272	881	62
43	293	921	63
44	315	961	64
		1002	65

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata dalla stessa persona assicurata.

Esempio modello:

Età		51 anni
Salario annuo assicurato Piano di base	CHF	40'000
Stato capitale di risparmio Piano di base	CHF	120'000
Importo massimo (503% di CHF 40'000)	CHF	201'200
Possibile riscatto (CHF 201'200 ./ CHF 120'000)	CHF	81'200

Piano di risparmio «Max»

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo possibile in % del salario annuo assicurato		Età al momento del riscatto
25	11	348	45
26	21	377	46
27	32	406	47
28	43	435	48
29	55	466	49
30	66	496	50
31	78	528	51
32	90	560	52
33	102	592	53
34	115	626	54
35	134	663	55
36	153	700	56
37	172	739	57
38	192	778	58
39	213	818	59
40	233	859	60
41	255	900	61
42	276	943	62
43	298	986	63
44	321	1030	64
		1075	65

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata dalla stessa persona assicurata.

Esempio modello:

Età		51 anni
Salario annuo assicurato Piano di base	CHF	40'000
Stato capitale di risparmio Piano di base	CHF	120'000
Importo massimo (528% di CHF 40'000)	CHF	211'200
Possibile riscatto (CHF 211'200 ./ CHF 120'000)	CHF	91'200

Riscatto ai fini delle prestazioni massime nel Piano complementare

Il riscatto massimo possibile corrisponde all'importo (in % del salario annuo assicurato nel Piano complementare) calcolato in base alla Tabella di seguito riportata, al netto del capitale di risparmio disponibile: Piano di risparmio «Light»

Età al riscatto	Capitale di risparmio massimo possibile in % del salario annuo assicurato		Età al riscatto
18	4	128	42
19	8	135	43
20	12	141	44
21	16	148	45
22	21	155	46
23	25	162	47
24	30	169	48
25	34	177	49
26	39	184	50
27	44	192	51
28	49	200	52
29	54	208	53
30	59	216	54
31	64	224	55
32	69	232	56
33	74	241	57
34	80	250	58
35	86	259	59
36	91	268	60
37	97	277	61
38	103	287	62
39	109	297	63
40	115	306	64
41	122	317	65

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata dalla stessa persona assicurata.

Esempio modello:

Età		51 anni
Salario annuo assicurato Piano complementare	CHF	150'000
Stato capitale di risparmio Piano complementare	CHF	80'000
Importo massimo (192% di CHF 150'000)	CHF	288'000
Possibile riscatto (CHF 288'000 ./ CHF 80'000)	CHF	208'000

Piano di risparmio «Plus»

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo possibile in % del salario annuo assicurato		Età al momento del riscatto
18	5	160	42
19	10	168	43
20	15	176	44
21	21	185	45
22	26	194	46
23	32	203	47
24	37	212	48
25	43	221	49
26	49	230	50
27	55	240	51
28	61	250	52
29	67	259	53
30	73	270	54
31	80	280	55
32	86	291	56
33	93	301	57
34	100	312	58
35	107	324	59
36	114	335	60
37	121	347	61
38	129	359	62
39	136	371	63
40	144	383	64
41	152	396	65

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata dalla stessa persona assicurata.

Esempio modello:

Età		51 anni
Salario annuo assicurato Piano complementare	CHF	150'000
Stato capitale di risparmio Piano complementare	CHF	80'000
Importo massimo (240% di CHF 150'000)	CHF	360'000
Possibile riscatto (CHF 360'000 ./ CHF 80'000)	CHF	280'000

Piano di risparmio «Max»

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo possibile in % del salario annuo assicurato		Età al momento del riscatto
18	6	192	42
19	12	202	43
20	18	212	44
21	25	222	45
22	31	232	46
23	38	243	47
24	45	254	48
25	51	265	49
26	59	276	50
27	66	288	51
28	73	299	52
29	80	311	53
30	88	324	54
31	96	336	55
32	104	349	56
33	112	362	57
34	120	375	58
35	128	388	59
36	137	402	60
37	146	416	61
38	155	430	62
39	164	445	63
40	173	460	64
41	182	475	65

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata dalla stessa persona assicurata.

Esempio modello:

Età	51 anni
Salario annuo assicurato Piano complementare	CHF 150'000
Stato capitale di risparmio Piano complementare	CHF 80'000
Importo massimo (288% di CHF 150'000)	CHF 432'000
Possibile riscatto (CHF 432'000 ./ CHF 80'000)	CHF 352'000

Appendice 3 Riscatto ai fini del pensionamento anticipato

Riscatto ai fini del pensionamento anticipato nel Piano di base

Il riscatto massimo possibile nel conto di risparmio complementare ai fini del pensionamento anticipato corrisponde all'importo (in percentuale del salario annuo assicurato Piano di base) calcolato secondo la Tabella di seguito riportata, al netto del capitale di risparmio già disponibile per il riscatto del pensionamento anticipato. Piano di risparmio «Light»

Età al riscatto	Riscatto massimo possibile in % del salario annuo assicurato per un pensionamento anticipato all'età di						
	64	63	62	61	60	59	58
25	1	3	4	6	7	9	11
26	2	5	8	11	15	19	23
27	4	8	12	17	22	28	35
28	5	10	16	23	30	38	47
29	6	13	21	29	38	48	59
30	8	16	25	35	46	58	72
31	9	19	30	41	54	69	85
32	10	22	34	48	63	79	98
33	12	25	39	54	71	90	111
34	13	28	44	61	80	101	125
35	15	31	48	68	89	112	138
36	16	34	53	75	98	124	153
37	18	37	58	82	107	136	167
38	19	40	64	89	117	148	182
39	21	44	69	96	126	160	197
40	23	47	74	104	136	172	212
41	24	51	80	111	146	185	228
42	26	54	85	119	157	198	243
43	28	58	91	127	167	211	260
44	29	62	97	135	178	224	276
45	31	65	103	144	189	238	293
46	33	69	109	152	200	252	310
47	35	73	115	161	211	266	328
48	37	77	121	169	222	281	346
49	39	81	127	178	234	296	364
50	41	85	134	187	246	311	383
51	43	90	141	197	258	326	402
52	45	94	147	206	271	342	421
53	47	98	154	216	284	358	441
54	49	103	161	226	296	375	461
55	51	107	169	236	310	391	481
56	54	112	176	246	323	408	502
57	56	117	183	257	337	426	524
58	58	122	191	267	351	443	546
59	61	127	199	278	365	461	
60	63	132	207	289	380		
61	65	137	215	301			
62	68	142	223				
63	70	147					
64	73						

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

Piano di risparmio «Plus» (vale anche per la Roland Murten AG)

Età al momento del riscatto	Riscatto massimo possibile in % del salario annuo assicurato per un pensionamento anticipato all'età di						
	64	63	62	61	60	59	58
25	1	3	4	6	7	9	12
26	2	5	8	11	15	19	23
27	4	8	12	17	23	29	35
28	5	11	17	23	31	39	48
29	6	13	21	29	39	49	60
30	8	16	25	36	47	59	73
31	9	19	30	42	55	70	86
32	11	22	35	49	64	80	99
33	12	25	39	55	72	91	113
34	13	28	44	62	81	103	126
35	15	31	49	69	90	114	140
36	16	34	54	76	100	126	155
37	18	38	59	83	109	138	169
38	20	41	65	90	119	150	184
39	21	44	70	98	128	162	200
40	23	48	75	105	138	175	215
41	25	51	81	113	149	188	231
42	26	55	86	121	159	201	247
43	28	59	92	129	169	214	263
44	30	62	98	137	180	228	280
45	32	66	104	146	191	242	297
46	34	70	110	154	203	256	315
47	35	74	116	163	214	270	333
48	37	78	123	172	226	285	351
49	39	82	129	181	238	300	369
50	41	87	136	190	250	315	388
51	43	91	143	200	262	331	408
52	46	95	150	209	275	347	427
53	48	100	157	219	288	363	447
54	50	104	164	229	301	380	468
55	52	109	171	239	314	397	489
56	54	114	178	250	328	414	510
57	57	118	186	260	342	432	531
58	59	123	194	271	356	450	554
59	61	128	202	282	371	468	
60	64	134	210	293	385		
61	66	139	218	305			
62	69	144	226				
63	72	150					
64	74						

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

Piano di risparmio «Max»

Età al momento del riscatto	Riscatto massimo possibile in % del salario annuo assicurato per un pensionamento anticipato all'età di						
	64	63	62	61	60	59	58
25	1	3	4	6	8	10	13
26	3	6	9	12	16	21	25
27	4	9	13	19	25	31	38
28	6	12	18	25	33	42	52
29	7	15	23	32	42	53	65
30	8	18	28	39	51	64	79
31	10	21	33	46	60	76	93
32	11	24	38	53	69	87	107
33	13	27	43	60	78	99	122
34	15	31	48	67	88	111	137
35	16	34	53	75	98	124	152
36	18	37	59	82	108	136	168
37	20	41	64	90	118	149	184
38	21	45	70	98	129	162	200
39	23	48	76	106	139	176	216
40	25	52	82	114	150	189	233
41	27	56	88	123	161	203	250
42	29	60	94	131	172	218	268
43	30	64	100	140	184	232	285
44	32	68	106	149	195	247	304
45	34	72	113	158	207	262	322
46	36	76	120	167	220	277	341
47	38	80	126	177	232	293	360
48	41	85	133	186	245	309	380
49	43	89	140	196	258	325	400
50	45	94	147	206	271	342	421
51	47	99	155	216	284	359	442
52	49	103	162	227	298	376	463
53	52	108	170	237	312	394	485
54	54	113	178	248	326	412	507
55	56	118	185	259	341	430	529
56	59	123	194	271	355	449	552
57	61	128	202	282	371	468	576
58	64	134	210	294	386	488	600
59	67	139	219	306	402	507	
60	69	145	228	318	418		
61	72	151	236	331			
62	75	156	246				
63	78	162					
64	80						

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

Riscatto ai fini del pensionamento anticipato nel Piano complementare

Il riscatto massimo possibile corrisponde all'importo (in percentuale del salario annuo assicurato nel Piano complementare) calcolato in base alla Tabella di seguito riportata, al netto di un capitale di risparmio disponibile per il riscatto del pensionamento anticipato. Piano di risparmio «Light»

Età al riscatto	Riscatto massimo possibile in % del salario annuo assicurato per un pensionamento anticipato all'età di						
	64	63	62	61	60	59	58
18	0	0	1	1	1	2	2
19	0	1	1	2	3	3	4
20	1	1	2	3	4	5	6
21	1	2	3	4	5	7	8
22	1	2	4	5	7	9	10
23	1	3	5	6	8	10	13
24	2	3	5	7	10	12	15
25	2	4	6	9	11	14	17
26	2	5	7	10	13	16	19
27	2	5	8	11	14	18	22
28	3	6	9	12	16	20	24
29	3	6	10	14	18	22	27
30	3	7	11	15	19	24	29
31	4	7	12	16	21	26	32
32	4	8	13	17	23	28	34
33	4	9	14	19	24	31	37
34	4	9	15	20	26	33	40
35	5	10	16	22	28	35	43
36	5	11	17	23	30	37	45
37	5	11	18	24	32	40	48
38	6	12	19	26	34	42	51
39	6	13	20	27	36	45	54
40	6	13	21	29	38	47	57
41	7	14	22	31	40	50	61
42	7	15	23	32	42	52	64
43	8	16	24	34	44	55	67
44	8	16	26	36	46	58	70
45	8	17	27	37	48	61	74
46	9	18	28	39	51	63	77
47	9	19	29	41	53	66	81
48	10	20	31	43	55	69	84
49	10	21	32	44	58	72	88
50	10	21	33	46	60	75	92
51	11	22	35	48	63	79	96
52	11	23	36	50	65	82	99
53	12	24	38	52	68	85	103
54	12	25	39	54	71	88	107
55	13	26	41	56	73	92	112
56	13	27	42	59	76	95	116
57	14	28	44	61	79	99	120
58	14	29	45	63	82	102	124
59	15	30	47	65	85	106	
60	15	31	49	68	88		
61	16	32	50	70			
62	16	33	52				
63	17	35					
64	17						

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

Piano di risparmio «Plus»

Età al momento del riscatto	Riscatto massimo possibile in % del salario annuo assicurato per un pensionamento anticipato all'età di						
	64	63	62	61	60	59	58
18	0	1	1	1	2	2	2
19	1	1	2	3	3	4	5
20	1	2	3	4	5	6	8
21	1	2	4	5	7	8	10
22	1	3	5	7	9	11	13
23	2	4	6	8	10	13	16
24	2	4	7	9	12	15	19
25	2	5	8	11	14	18	21
26	3	6	9	12	16	20	24
27	3	6	10	14	18	22	27
28	3	7	11	15	20	25	30
29	4	8	12	17	22	27	33
30	4	9	13	18	24	30	37
31	4	9	15	20	26	33	40
32	5	10	16	22	28	35	43
33	5	11	17	23	31	38	46
34	6	12	18	25	33	41	50
35	6	12	19	27	35	44	53
36	6	13	21	29	37	47	57
37	7	14	22	31	40	50	60
38	7	15	23	32	42	53	64
39	8	16	25	34	45	56	68
40	8	17	26	36	47	59	72
41	9	18	28	38	50	62	76
42	9	19	29	40	52	66	80
43	9	20	31	42	55	69	84
44	10	21	32	44	58	72	88
45	10	22	34	47	61	76	92
46	11	23	35	49	63	79	96
47	11	24	37	51	66	83	101
48	12	25	38	53	69	87	105
49	12	26	40	56	72	90	110
50	13	27	42	58	75	94	115
51	13	28	44	60	79	98	119
52	14	29	45	63	82	102	124
53	15	30	47	65	85	106	129
54	15	31	49	68	88	110	134
55	16	33	51	71	92	115	140
56	16	34	53	73	95	119	145
57	17	35	55	76	99	123	150
58	18	36	57	79	102	128	156
59	18	38	59	82	106	133	
60	19	39	61	84	110		
61	20	40	63	87			
62	20	42	65				
63	21	43					
64	22						

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

Piano di risparmio «Max»

Età al momento del riscatto	Riscatto massimo possibile in % del salario annuo assicurato per un pensionamento anticipato all'età di						
	64	63	62	61	60	59	58
18	0	1	1	2	2	2	3
19	1	1	2	3	4	5	6
20	1	2	3	5	6	8	9
21	1	3	4	6	8	10	12
22	2	4	6	8	10	13	16
23	2	4	7	10	12	15	19
24	3	5	8	11	15	18	22
25	3	6	9	13	17	21	26
26	3	7	11	15	19	24	29
27	4	8	12	17	22	27	33
28	4	9	13	18	24	30	36
29	5	9	15	20	26	33	40
30	5	10	16	22	29	36	44
31	5	11	17	24	31	39	48
32	6	12	19	26	34	42	52
33	6	13	20	28	37	46	56
34	7	14	22	30	39	49	60
35	7	15	23	32	42	53	64
36	8	16	25	34	45	56	68
37	8	17	26	37	48	60	73
38	9	18	28	39	51	63	77
39	9	19	30	41	54	67	82
40	10	20	31	44	57	71	86
41	10	21	33	46	60	75	91
42	11	22	35	48	63	79	96
43	11	24	37	51	66	83	101
44	12	25	38	53	69	87	106
45	12	26	40	56	73	91	111
46	13	27	42	59	76	95	116
47	14	28	44	61	80	100	121
48	14	30	46	64	83	104	126
49	15	31	48	67	87	108	132
50	16	32	50	70	90	113	138
51	16	34	52	72	94	118	143
52	17	35	54	75	98	123	149
53	18	36	57	78	102	128	155
54	18	38	59	82	106	133	161
55	19	39	61	85	110	138	167
56	20	41	63	88	114	143	174
57	20	42	66	91	118	148	180
58	21	44	68	94	123	153	187
59	22	45	71	98	127	159	
60	23	47	73	101	132		
61	23	49	76	105			
62	24	50	78				
63	25	52					
64	26						

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

Appendice 4 Riscatto ai fini delle rendite transitorie AVS

Il riscatto massimo possibile nel conto di risparmio supplementare «Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS» corrisponde, per l'età di pensionamento prescelta, all'importo in percentuale rispetto alla rendita di vecchiaia AVS annua massima (cfr. Appendice 5) in base alla Tabella sotto riportata tuttavia fino a concorrenza massima del potenziale di riscatto residuo, al netto del capitale già accumulato nel conto di risparmio complementare.

Età al riscatto	Capitale di risparmio massimo possibile in % della rendita di vecchiaia AVS massima annua						
	Numero di anni di percepimento della rendita transitoria AVS						
	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	6 anni	7 anni
25	75	150	226	302	379	457	535
26	75	151	228	305	382	460	539
27	76	152	229	307	385	464	543
28	76	153	231	309	388	467	547
29	77	155	233	311	391	471	551
30	78	156	234	314	394	474	555
31	78	157	236	316	397	478	559
32	79	158	238	318	400	481	564
33	79	159	240	321	403	485	568
34	80	160	242	323	406	489	572
35	81	162	243	326	409	492	576
36	81	163	245	328	412	496	581
37	82	164	247	331	415	500	585
38	82	165	249	333	418	503	590
39	83	167	251	336	421	507	594
40	84	168	253	338	424	511	598
41	84	169	255	341	427	515	603
42	85	170	256	343	431	519	607
43	85	172	258	346	434	523	612
44	86	173	260	348	437	526	617
45	87	174	262	351	440	530	621
46	87	175	264	354	444	534	626
47	88	177	266	356	447	538	631
48	89	178	268	359	450	542	635
49	89	179	270	362	454	547	640
50	90	181	272	364	457	551	645
51	91	182	274	367	461	555	650
52	91	184	276	370	464	559	655
53	92	185	278	373	468	563	659
54	93	186	280	375	471	567	664
55	93	188	283	378	475	572	669
56	94	189	285	381	478	576	674
57	95	191	287	384	482	580	679
58	96	192	289	387	485	585	685
59	96	193	291	390	489	589	
60	97	195	293	393	493		
61	98	196	296	396			
62	99	198	298				
63	99	199					
64	100						

Nel caso delle donne, all'effettuazione del necessario riscatto si tiene conto dell'aumento dell'età di riferimento AVS in corrispondenza alla durata del percepimento.

Appendice 5 Importi limite, aliquote di conversione e tassi di interesse

Dati di base

Importi limite (in CHF)	Stato 1° gennaio 2024
Rendita di vecchiaia AVS max.	29'400
Soglia d'ingresso (Piano di base)	22'050
Importo di coordinamento (Piano di base)	22'050
Salario annuo assicurato minimo (Piano di base)	3'675
Salario annuo assicurato massimo (Piano di base)	859'950
Soglia d'ingresso (Piano complementare)	152'000
Importo di coordinamento (Piano complementare)	147'000
Salario annuo assicurato minimo (Piano complementare)	5'000
Salario annuo assicurato massimo (Piano complementare)	735'000
Rendita AI massima assicurata	352'800

Tassi di interesse	Stato 1° gennaio 2024
Tasso di interesse LPP	1.25%
Tasso di interesse di risparmio	(per l'anno corrente) 1.25%
Tasso di interesse proiettato	(per gli anni successivi) 2.00%/1.00%
Tasso di interesse di mora	2.25%
Tasso di mutazione per uscite infrannuali	1.25%

Il tasso d'interesse proiettato, il tasso d'interesse tecnico e il tasso di mutazione possono essere sottoposti a verifica in qualsiasi minuto da parte del Consiglio di fondazione ed eventualmente ridefiniti.

Aliquote di conversione

Aliquote di conversione nel Piano di base per rendite di vecchiaia fino al quadruplo della rendita di vecchiaia AVS max. (CHF 117'600)

Per le rendite di vecchiaia fino al quadruplo della rendita di vecchiaia massima AVS, nel Piano di base trovano applicazione, a prescindere dall'anno di pensionamento 2024 o 2025 e successivi, le seguenti aliquote di conversione per il calcolo della rendita di vecchiaia:

Età	Aliquote di conversione		
	Uomini	Donne	
		2024	2025
58	4.05%	4.20%	4.05%
59	4.20%	4.35%	4.20%
60	4.35%	4.50%	4.35%
61	4.50%	4.65%	4.50%
62	4.65%	4.80%	4.65%
63	4.80%	4.95%	4.80%
64	4.95%	5.10%	4.95%
65	5.10%	5.25%	5.10%
66	5.25%	5.40%	5.25%
67	5.40%	5.55%	5.40%
68	5.55%	5.70%	5.55%
69	5.70%	5.85%	5.70%
70	5.85%	6.00%	5.85%

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

Il capitale di risparmio restante nel Piano di base viene erogato come capitale di vecchiaia.

Le aliquote di conversione possono essere sottoposte a revisione in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione e adeguata il 1° gennaio di ogni esercizio.

Prelievo in capitale nel Piano complementare

Il capitale di risparmio nel Piano complementare viene erogato come capitale di vecchiaia.

Appendice 6 Domanda di capitale di vecchiaia (Piano di base)

1 Dati personali

Cognome	Nome	_____
Via	NPA, località	_____
Data di nascita	N. AS	_____
Stato civile	N. assic.	_____

2 Indicazioni sul versamento in capitale richiesto

Desidero ottenere il seguente versamento in capitale:

- 100% del capitale di vecchiaia disponibile, oppure
- % del capitale di vecchiaia disponibile, oppure
- CHF _____ del capitale di vecchiaia disponibile

3 Indicazioni generali

- Un versamento in capitale comporta una corrispondente riduzione dell'avere di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. Nella misura del prelievo si intendono estinti tutti i corrispondenti diritti regolamentari nei confronti della Cassa pensione.
- La domanda deve essere presentata al più tardi entro 6 mesi prima della data di pensionamento richiesta.
- Scaduto il termine per la richiesta, la domanda diventa irrevocabile.
- Qualora subentri un caso di previdenza (invalidità) prima del pensionamento, la domanda decade.

4 Firme

Persona assicurata

Data _____ Firma _____

Coniuge risp. partner in unione domestica registrata

Data _____ Firma _____

Appendice 7 Dichiarazione sulla suddivisione del capitale in caso di decesso

Una ripartizione del capitale in caso di decesso a favore di persone beneficiarie è possibile, in conformità alla Legge federale ed anche al Regolamento di previdenza, nel rispetto dell'ordine sotto riportato e rispettivamente all'interno di un **gruppo di beneficiari da a) a c)**. **I gruppi possono essere parzialmente riuniti (cfr. nota bene).**

La sottoscritta persona desidera che, qualora deceda mentre è ancora assicurata, il capitale di decesso disponibile venga corrisposto ai superstiti aventi diritto secondo le seguenti modalità:

Gruppi di beneficiari	Persone aventi diritto	Data di nascita	Quota * (in %)
a. il coniuge o il partner in un'unione domestica registrata e i figli della persona assicurata deceduta, per cui vi è diritto a una rendita per orfani secondo l'Art. 20; in loro assenza
b. le persone fisiche che venivano sostenute in misura determinante dalla persona assicurata da almeno 24 mesi prima della sua morte oppure la persona che nei 5 anni antecedenti il decesso ha condotto un rapporto ininterrotto di convivenza con l'assicurato, oppure debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in loro assenza
c. i figli, nella misura in cui non rientrino già nel gruppo di persone b) e i genitori e i fratelli/sorelle.

* Nota bene: i gruppi di beneficiari possono essere riuniti come indicato di seguito. Si prega di apporre una crocetta se si desidera l'unificazione.

1. Se non esistono persone del gruppo b), la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi a) e b).
2. Se non esistono persone del gruppo b), la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi a) e c).
3. Se non esistono persone del gruppo a), la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi b) e c).

All'interno del gruppo a) è possibile stabilire la ripartizione a piacimento.

All'interno del gruppo c) è possibile stabilire la ripartizione a piacimento. In caso di mancanza di una dichiarazione, per le persone del gruppo c) vale l'ordine stabilito, ovvero prima hanno diritto al capitale completo in caso di decesso gli altri figli, in caso di loro mancanza i genitori e in mancanza di questi i fratelli/sorelle.

È indispensabile una verifica periodica dell'ordine dei beneficiari da parte della persona assicurata, in particolare se cambiano le condizioni riguardanti la famiglia.

La persona assicurata prende atto che la presente dichiarazione perde validità se entra in contrasto con le norme di legge o le norme fiscali.

Cognome e nome della persona assicurata:

Luogo, data e firma:

Cassa pensione Valora

Hofackerstrasse 40
4132 Muttenz, Svizzera

Telefono +41 61 467 20 20

www.valora-pensionskasse.com

pensionskasse@valora.com

